MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell' art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231



DEFINI	<u>ZIONI</u>	5
PARTE	GENERALE	8
1.	Il Decreto Legislativo 231/2001	8
1.1.	Premessa	8
1.2.	Normativa	8
1.2.1.	I Reati	9
1.2.2.	I soggetti Destinatari del Decreto	10
1.2.3.	Soggetti Apicali e soggetti sottoposti	
1.2.4.	La condizione esimente	
1.3.	Le Linee Guida di Confindustria	
2.	Adozione del Modello Organizzativo nell'ambito di Yokogawa Italia S.r.l	13
2.1.	Modello e regole comportamentali	
2.2.	Struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo	14
2.3.	Principi generali per l'adozione del Modello	14
2.4.	Approvazione del Modello	
2.5.	Modifiche e integrazioni del Modello	
3.	Metodologia seguita per l'individuazione delle Attività Sensibili e dei Processi	
3.1.	Individuazione delle Attività a Rischio Reato	
3.1.1.	Rapporti con la Pubblica Amministrazione (e relativi Processi di Supporto)	
3.1.2.	Adempimenti societari e fiscali	
3.1.3.	Gestione attività infragruppo o con soggetti terzi avente carattere transnazionale	18
3.1.4.	Sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e tutela dell'igiene e della salute sul	
	lavoro	19
3.1.5.	Gestione delle attività commerciali e finanziarie a rischio reati in materia di	
0.4.0	riciclaggio e autoriciclaggio	
3.1.6.	Gestione dei sistemi informatici e dei documenti informatici	
3.1.7.	Delitti di criminalità organizzata	
3.1.8.	Delitti contro l'industria e il commercio	
3.1.9.	Tutela della proprietà intellettuale	
3.1.10.	Delitti contro l'ambiente	
3.1.11.	Delitti di induzione indebita a dare o promettere utilità e di corruzione tra	
3.1.12.	Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	
3.1.13	Reati tributari (art.25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)	
3.2. 3.3.	La struttura delle schede intervista	
ა.ა. 4.	Organismo di Vigilanza	
4 . 4.1.	Modalità di nomina e di revoca dell'Organismo di Vigilanza	
4.1. 4.2.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	
4.2. 4.3.	Requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza	
4.4.	Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	
	La formazione delle risorse e la diffusione del Modello	
5. 5.1.	Formazione ed informazione dei Dipendenti	
5.1. 5.2.	Consulenti, Collaboratori e Fornitori	
5.2. 6.	Sistema disciplinare	
6.1.	Misure applicabili nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di quadri e	57
J. 1.	impiegati	37
6.2.	Misure applicabili nei confronti dei lavoratori con qualifica di dirigente	
6.3.	Misure nei confronti degli amministratori	
6.4.	Misure nei confronti dei sindaci	
		_



6.5.	Misure nei confronti dei Consulenti e Collaboratori	
7.	Aggiornamento ed adeguamento del Modello	40
8	Whistleblowing-tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti	
0.4	conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro	
8.1	Definizione di Whistlelblower	
8.2	La Normativa di Riferimento	
8.3	Scopo della Sezione Whistleblowing	
8.4	Ambito di Applicazione	
8.5	Il Processo di Whistleblowing in YOKOGAWA S.r.l.	
8.6	Sanzioni	
	SPECIALE	
l.	Norme emanate ai fini del D.lgs. 231/01	
l.l.	Fonti normative	
I.II.	Principi generali di comportamento	
II.	Approccio metodologico	
III.I	potenziali Reati	
IV.	Rapporti con la Pubblica Amministrazione	
IV.I.	I principi di comportamento da tenere nei rapporti con la Pubblica	
IV.II.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	
V.	Prevenzione dei Reati societari	
V.I.	I principi di comportamento da tenere nell'ambito delle Attività a Rischio	
V.II.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	64
VI.	Prevenzione reati transnazionali	65
VI.I.	I principi di comportamento da tenere nell'ambito dei Reati transnazionali	66
VI.II.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	67
VII.	Prevenzione dei Reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igien e della salute sul lavoro	
VII.I.	I principi di comportamento da tenere nell'ambito del rispetto delle norme	
	antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute del lavoro	69
VII.II.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	69
VIII.	Prevenzione dei Reati in violazione delle norme sulla ricettazione, riciclaggio e impiego	ib
	denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché sull'autoriciclaggio	70
VIII.I.	Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle Attività a Rischio	71
VIII.II.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	72
IX.	Prevenzione dei Reati in violazione delle norme in materia di delitti informatici e	
IV I	trattamento illecito di dati	
IX.I.	Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle Attività a Rischio di delitti informati	
IV II	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	
IX.II. X.		
	Prevenzione dei delitti di criminalità organizzata	
X.I.	Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio di	
X.II.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	
XI.	Prevenzione dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1) – Falsità in monete	
	in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art.	
XI.I.	25 bis) Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio di delitti contro	19
∧I.I.	l'industria e il commercio	00
XI.II.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	
XI.II. XII.	Prevenzione dei delitti contro della proprietà intellettuale	
AII.	i revenzione dei delitti contro della proprieta littellettuale	04



XII.I.	Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio di delitti contro la proprietà intellettuale	
XII.II.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	
XIII.	Prevenzione dei delitti di intralcio alla giustizia	84
XIII.I.	Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio di delitti di intralcio alla Giustizia	
XIII.II.	Compiti dell'organismo di Vigilanza	86
XIV.	Prevenzione dei delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	
XIV.I	Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio di	88
XIV.II.	Compiti dell'organismo di Vigilanza	88
XV.	Prevenzione dei reati in materia ambientale	89
XV.I.	Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio di delitti in mater	ia
	ambientale	90
XV.II.	Compiti dell'organismo di Vigilanza	90
XVI.	Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)	91
XVI.I	Individuazione delle aree a rischio commissione dei reati tributari	
XVI.II	Misure idonee a prevenire la commissione dei reati tributari	
XVI.III.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	

ALLEGATI

Descrizione dei reati ex D.Lgs. 231/2001.

Principi Basilari di Etica Aziendale.

Compliance Guidelines.

Documento Integrativo dei Principi Basilari di Etica e delle Compliance Guidelines.

Organigramma della Società Yokogawa Italia S.r.l.



DEFINIZIONI

"Attività/Area a Rischio Reato", "Attività a Rischio" o "Attività Sensibili": Attività aziendali nel cui ambito potrebbero astrattamente crearsi le occasioni e/o le condizioni per la commissione di Reati.

"CCNL": il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai Dipendenti della Società.

"Collaboratori": Soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

"Compliance Guidelines": il documento, redatto a livello corporate e adottato dal vertice della Società contiene raccomandazioni, obblighi e/o divieti a cui tutti i Dipendenti e Collaboratori devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.

"Consulenti": Coloro i quali forniscono informazioni e pareri ed assistono la Società nello svolgimento di determinati atti, in forza di accertata esperienza e pratica in specifiche materie.

"Destinatari": gli Organi societari, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori e, più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle Attività Sensibili per conto o nell'interesse della Società.

"D.lgs. 231/01" o "Decreto": il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.

"Dipendenti": Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura con la Società.

"Fornitori": Coloro i quali forniscono beni o servizi in favore delle Società.

"Modello Organizzativo" o "Modello": il Modello di organizzazione, gestione e controllo ritenuto dagli Organi Societari idoneo a prevenire i Reati e, pertanto, adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/01, al fine di prevenire la realizzazione dei Reati stessi da parte dei Soggetti Apicali o dei Dipendenti.



- "Organi Societari" o "Organi Sociali": l'Organo Amministrativo e/o il Collegio Sindacale della Società e i relativi componenti, in funzione del contesto di riferimento.
- "Organismo di Vigilanza" o "O.d.V.": l'Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.
- "Organo Amministrativo" o "Organo Dirigente": l'Organo con idonei poteri di firma di rappresentanza e impegno della Società, individuato nello Statuto e successive integrazioni.
- "Principi Basilari di Etica Aziendale": il documento, redatto a livello corporate e adottato dal vertice della Società quale esplicazione della politica societaria, contiene i principi generali di comportamento a cui tutti i Dipendenti e Collaboratori devono uniformarsi.
- "Processi Strumentali" o "Processi di Supporto": i processi tramite i quali, pur non potendosi ravvisare il rischio diretto di commissione di reati, si possono realizzare atti ed operazioni risultanti funzionali ed utili rispetto alla commissione di alcune tipologie di Reati.
- "Protocolli": le misure organizzative, fisiche e/o logiche previste dal Modello al fine di prevenire la realizzazione dei Reati.
- "Reati" / "Reato": l'insieme dei reati / il singolo reato, richiamati dal D.lgs. 231/01 e dalle successive modifiche e integrazioni.
- "Società": Yokogawa Italia S.r.l.
- "Soggetti Apicali": soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; in particolare, i membri dell'Organo Amministrativo, il Presidente, il Direttore Generale, gli eventuali institori, i procuratori.
- **"Soggetti Esterni**": i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i Consulenti, gli agenti, i Fornitori, i partner commerciali, ecc.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi dell' art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 PARTE GENERALE



PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo 231/2001

1.1. Premessa

La Società Yokogawa Italia S.r.l. (di seguito anche "Società") è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri Dipendenti.

Yokogawa Italia S.r.I. ha ritenuto conforme alla propria politica procedere alla formalizzazione del Modello Organizzativo previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche "Decreto" o "D.lgs. 231/01").

A tal fine, la Società ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Il presente Modello ed i principi in esso contenuti disciplinano i comportamenti degli Organi Societari, dei Dipendenti, dei Collaboratori, dei Consulenti, dei Fornitori e, più in generale, di tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle "Attività Sensibili" per conto o nell'interesse della Società (di seguito "Destinatari").

1.2. Normativa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" ha aggiunto alla responsabilità penale della persona fisica colpevole del reato, una nuova forma di responsabilità per l'ente che viene accertata nell'ambito del procedimento penale¹.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, a vantaggio della società, da amministratori e/o Dipendenti. Il principio

_

La previsione di una responsabilità amministrativa (ma di fatto penale) degli enti per determinate fattispecie di reato era contenuta nell'art. 2 della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Tale tipo di responsabilità è stato successivamente introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, di ratifica ed esecuzione delle convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea. L'art. 11, in particolare, delegava il Governo a disciplinare l'articolazione di questo tipo di responsabilità. In attuazione di tale delega il Governo ha adottato il D.lgs. n.231/2001.



costituzionale di personalità della responsabilità penale lasciava indenne l'ente da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente.

1.2.1. I Reati

In origine, il legislatore delegato aveva operato una scelta minimalista rispetto alle indicazioni contenute nella legge delega (l. n. 300/2000). Infatti, delle quattro categorie di reati indicate nella legge n. 300/2000, il Governo aveva preso in considerazione soltanto i maggiori reati contro la pubblica amministrazione, evidenziando, nella relazione di accompagnamento al D.lgs. n. 231/2001, la prevedibile estensione della disciplina in questione anche ad altre categorie di reati. Infatti, successivi interventi normativi hanno esteso il catalogo dei reati per cui si applica la disciplina del decreto n. 231/2001.

Il Decreto riguarda esclusivamente alcune particolari fattispecie di illecito, esplicitamente richiamate dal Decreto medesimo.

Tali fattispecie di reato possono essere ricomprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001);
- reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
- reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001);
- reati ed illeciti amministrativi di abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001; artt. 187-bis, 187-ter, 187-quinquies T.U.F.);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001);
- impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001);
- razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);



- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001):
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001);
- contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001)
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25- duodecies D.Lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006).

1.2.2. I soggetti Destinatari del Decreto

La legge individua quali soggetti Destinatari "gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica" (art. 1, co. 2). Il quadro descrittivo non si applica a "lo Stato, gli enti pubblici territoriali nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale" (art. 1, co.3). Come si vede, la platea dei Destinatari è molto ampia e non sempre è identificabile con certezza la linea di confine, specialmente per gli enti che operano nel settore pubblico. È indubbia, in proposito, la soggezione alla disciplina in argomento delle società di diritto privato che esercitino un pubblico servizio (in base a concessione, ecc.). Nei loro riguardicome, del resto, nei confronti degli enti pubblici economici — la problematica della responsabilità riguarda, tra le altre comuni a tutti i Destinatari della legge, anche le ipotesi di corruzione sia attiva che passiva².

È opportuno ricordare che questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di Reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.

1.2.3. Soggetti Apicali e soggetti sottoposti

L'ente non avrà alcuna responsabilità se gli autori del reato, siano essi Soggetti Apicali o sottoposti alla altrui vigilanza, hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Sotto altro profilo invece la norma distingue due differenti ipotesi.

1. Per i fatti illeciti commessi da Soggetti Apicali (art. 5 comma 1 lett. a), l'ente non risponde direttamente se dimostra di avere adottato ed efficacemente attivato un modello di organizzazione, gestione e controllo tale da prevenire la commissione

•

² È utile a questo proposito segnalare una decisione della Corte di Cassazione, nella quale si è affermato che la disciplina *de qua* si applica esclusivamente a soggetti collettivi ovvero soggetti a struttura organizzata e complessa, escludendo così espressamente le ditte individuali dall'ambito di applicazione (cfr. Cass. VI Pen.. n. 18941/2004).



dei reati della stessa fattispecie di quello verificatosi (c.d. esimente). Ovverosia rimane sempre responsabile se non prova che:

- a) l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli di curare il loro aggiornamento é stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
- 2. Se il fatto illecito è commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile nell'ipotesi in cui la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Pertanto la prova circa la responsabilità dell'ente graverà sulla pubblica accusa.

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto, qualora "l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

1.2.4. La condizione esimente

L'art. 6 del provvedimento in esame contempla tuttavia una forma di "esonero" da responsabilità dell'ente se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. Il sistema prevede l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sull'efficacia reale del Modello.

Di conseguenza una forma specifica di esonero della responsabilità si ottiene qualora la società dimostri che:

- a) l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati e gli illeciti della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un Organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso i reati e gli illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello, quindi in violazione dello stesso;



d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lett. b).

L'"esonero" dalle responsabilità della società (o del Gruppo) passa attraverso il giudizio d'idoneità del Modello a prevenire la commissione di reati, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del reato. Dunque, la formulazione del Modello e l'organizzazione dell'attività dell'organo di controllo devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità. Questa particolare prospettiva finalistica impone agli enti di valutare l'adeguatezza delle proprie procedure alle esigenze di cui si è detto, tenendo presente che la disciplina in esame è già entrata in vigore. Pertanto l'adozione del Modello diviene obbligatoria e risponde ad esigenze di prudenza e buona gestione dell'impresa, laddove si voglia beneficiare dell'esimente.

Come già detto, l'applicazione delle non trascurabili sanzioni previste dal Decreto incide direttamente sugli interessi economici dei soci. Talché, in caso di mancata implementazione del Modello, legittimamente i soci potranno esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori inerti che, non avendo adottato il Modello, abbiano impedito all'ente di fruire del meccanismo di "esonero" dalla responsabilità, assoggettando l'Ente al pagamento della sanzione economica.

Allo scopo di offrire un aiuto concreto alle imprese ed associazioni nella elaborazione dei modelli e nella individuazione di un organo di controllo, le Linee Guida predisposte da Confindustria contengono una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal D.lgs. n. 231/2001, e quindi tali da rivestire un importante ruolo ispiratore nella costruzione del Modello e dell'Organismo di controllo con i relativi compiti da parte del singolo ente.

1.3. Le Linee Guida di Confindustria

Nella predisposizione del presente Modello, si sono tenute in massima considerazione le Linee Guida emanate da Confindustria, nonché tutte le recenti pronunce giurisprudenziali.

Le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello sono individuate dalle Linee Guida nelle seguenti fasi:

- 1. **identificazione dei rischi**, ossia l'analisi delle strutture aziendali al fine di evidenziare da dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possano verificare le ipotesi criminose previste dal Decreto;
- 2. **la progettazione del sistema di controllo** (c.d. Protocolli), ossia la valutazione del sistema di controllo esistente e l'eventuale adeguamento, al fine di contrastare efficacemente i rischi precedentemente individuati.



Le componenti di un sistema di controllo preventivo dai Reati dolosi che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono così individuate da Confindustria:

- adozione di un Codice Etico con riferimento ai reati considerati:
- adozione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità;
- adozione di procedure manuali e informatiche;
- adozione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma;
- adozione di un sistema di controllo di gestione;
- adozione di un sistema di comunicazione e formazione del personale.

Le componenti sopra evidenziate devono ispirarsi ai seguenti principi:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli.
- 3. <u>la nomina del l'Organismo di Vigilanza</u> (di seguito anche O.d.V.), ossia dell'organo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
- la previsione di un autonomo sistema disciplinare o di meccanismi sanzionatori per le violazioni delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello
- 2. Adozione del Modello Organizzativo nell'ambito di Yokogawa Italia S.r.l.

2.1. Modello e regole comportamentali

La Società intende operare secondo principi etici diretti ad improntare lo svolgimento dell'attività, il perseguimento dello scopo sociale e la crescita della stessa nel rispetto delle leggi vigenti. A tale fine, la Società si è dotata di due codici comportamentali redatti a livello di Gruppo, i Principi Basilari di Etica Aziendale e le Compliance Guidelines, volti a definire una serie di principi di "deontologia aziendale" che la società riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte degli Organi Societari, dei propri Dipendenti e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo al perseguimento dei fini aziendali.

Suddetta documentazione ha pertanto una portata di carattere generale e rappresenta uno strumento adottabile anche in via autonoma da parte della Società. Il Modello, invece, risponde a specifiche prescrizioni contenute nel D.lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di Reati (per fatti che, apparentemente commessi a vantaggio della Società, possono far sorgere a carico della stessa una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo).



Tuttavia, in considerazione del fatto che i Principi Basilari di Etica Aziendale e le Compliance Guidelines dettano principi di comportamento idonei a prevenire qualunque comportamento illecito, e nello specifico anche quelli individuati dal Decreto, essi acquisiscono particolare rilevanza e costituiscono, pertanto, elementi rilevanti del Modello medesimo.

2.2. Struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale" predisposta per le diverse categorie di Reato contemplate nel D.lgs. 231/2001 e considerate a rischio per la Società.

La Parte Generale ha la funzione di definire i principi di carattere generale, che la Società pone come riferimento per la gestione dei propri affari e che sono, quindi, validi per la realtà aziendale in senso lato e non soltanto per il compimento delle attività rischiose.

La Parte Speciale ha la funzione di:

- stabilire le fonti normative a cui si devono attenere i Destinatari;
- individuare i principi comportamentali da porre in essere;
- ripercorrere l'approccio metodologico utilizzato per la predisposizione del Modello:
- individuare i singoli Reati concretamente e potenzialmente attuabili in azienda e le relative misure preventive;
- definire i compiti dell'Organismo di Vigilanza

2.3. Principi generali per l'adozione del Modello

La predisposizione e aggiornamento del Modello Organizzativo in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare è rimesso alla Società Yokogawa Italia S.r.l. secondo criteri definiti dall'Organismo di Vigilanza della stessa.

È altresì rimessa alla responsabilità della Società l'applicazione del Modello in relazione alle attività dalla stessa in concreto poste in essere.

E' affidato all'Organismo di Vigilanza di Yokogawa Italia S.r.l. il compito di dare impulso e di coordinare sul piano generale, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività di controllo sull'applicazione del Modello stesso nell'ambito della Società e per assicurarne una omogenea attuazione fra le singole funzioni aziendali.

In conformità ai criteri sopra indicati il Modello trova attuazione come esplicitato nei paragrafi successivi.



2.4. Approvazione del Modello

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale e dalla Parte Speciale, è stato approvato dal C.d.A. di Yokogawa Italia S.r.l. con delibera del ______

2.5. Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'Organo Dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lettera a) del decreto legislativo) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza dello stesso Organo Amministrativo di Yokogawa Italia S.r.I., in funzione della pertinenza delle modifiche con le attività svolte dalla società stessa.

Dalla prima adozione del Modello (31.03.2009), il C.d.A. ha deliberato gli aggiornamenti del Modello e gli adeguamenti con costanza in relazione a modifiche e/o integrazioni che si sono rese necessarie in conseguenza delle modifiche dell'assetto interno della Società e delle modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa nonché da novità normative.

Il Modello medesimo può prevedere inoltre, in alcune sue parti, la competenza esclusiva del Direttore Generale di Yokogawa Italia S.r.l. e in altre parti la competenza esclusiva dell'Organismo di Vigilanza di Yokogawa Italia S.r.l., ad apportare integrazioni di carattere specifico.

3. Metodologia seguita per l'individuazione delle Attività Sensibili e dei Processi di Supporto

L'art. 6 comma 2 lett. a) del D.lgs. 231/01 prescrive l'individuazione delle cosiddette "Aree Sensibili" o "a Rischio", cioè di quei processi e di quelle aree di attività aziendali in cui si potrebbero verificare la commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.lgs. 231/01

Si è, pertanto, analizzata la realtà operativa aziendale nelle aree/settori in cui è risultato apprezzabile il rischio della commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01, evidenziando i momenti ed i processi maggiormente rilevanti.

Parallelamente, è stata condotta un'indagine sugli elementi costitutivi dei reati in questione, allo scopo di identificare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero realizzare le fattispecie delittuose.

L'iter metodologico seguito dalla Società per l'individuazione delle Attività Sensibili e dei Processi di Supporto alla realizzazione di alcune tipologie di Reati è scomponibile nelle seguenti fasi:



<u>Fase di "scoping</u>": definizione dettagliata del perimetro oggetto di valutazione e individuazione, attraverso questionari specifici rivolti ai Soggetti Apicali, dei corretti processi aziendali e dei relativi referenti.

<u>Fase di Analisi</u>: valutazione del sistema di controllo interno in essere, raccolta, mediante interviste ed analisi documentale, delle informazioni necessarie a costruire la mappa delle principali attività a rischio reato, l'elenco delle possibili modalità di realizzazione dei comportamenti configurati come reati e per i quali sia prevista una responsabilità della Società ai sensi del Decreto Legislativo, l'analisi e valutazione dei punti di debolezza individuati e la determinazione dei possibili rimedi.

3.1. Individuazione delle Attività a Rischio Reato

Al fine di individuare specificatamente e in concreto le aree di Attività a Rischio di commissione di Reato (di seguito "Attività a Rischio" o "Attività Sensibili") si è proceduto ad un'analisi della struttura societaria ed organizzativa di Yokogawa Italia S.r.l.. Detta analisi è stata condotta utilizzando la documentazione relativa alla Società e alla Capogruppo Olandese (Direttive Corporate, Procedure Organizzative Interne, Istruzioni di Lavoro, ecc....).

Successivamente sono state svolte alcune interviste preliminari al top management, per identificare nel dettaglio, oltre alle principali aree di Attività a Rischio e i Processi di Supporto, i referenti direttamente coinvolti.

Le seguenti aree di attività della Società presentano in astratto il rischio di commissione reati previsti dal Decreto e sono quindi state oggetto di specifiche ed approfondite analisi:

- rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- adempimenti societari e adempimenti fiscali;
- gestione attività infragruppo o con soggetti terzi aventi carattere transnazionale;
- sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- gestione attività commerciali e finanziarie a rischio riciclaggio e autoriciclaggio;
- gestione sistemi informatici e documenti informatici;
- gestione e tutela di beni immateriali coperti da copyright;
- gestione di attività commerciali e finanziarie a rischio per la commissione di reati di tipo associativo
- gestione di attività commerciali e finanziarie a rischio commissione reati contro l'industria e il commercio:
- gestione di rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti penali con riferimento ai reati di intralcio alla giustizia;

Per l'attuale tipologia di business che caratterizza la Società e sulla base di una valutazione prognostica su ogni singolo reato previsto dal Decreto, Yokogawa Italia S.r.I.



ha ritenuto trascurabile, allo stato, e pressoché inesistente il rischio reato relativo alle altre residue ipotesi criminose previste dal Decreto.

3.1.1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione (e relativi Processi di Supporto)

Le aree di attività potenzialmente "a rischio" o "sensibili" riferite ai rapporti con la Pubblica Amministrazione sono qui di seguito elencate:

- 1. acquisizione di contratti con enti pubblici mediante trattativa privata ovvero partecipazione a procedure ad evidenza pubblica;
- 2. gestione delle attività progettuali nell'ambito di servizi resi ad enti pubblici ovvero che coinvolgono enti pubblici come parti interessate;
- 3. gestione dei rapporti con funzionari pubblici per adempimenti normativi ed in occasione di verifiche e ispezioni sul rispetto della normativa medesima;
- 4. gestione dei rapporti con le Autorità di Pubblica Vigilanza;
- 5. gestione dei contenziosi attivi e passivi;

Unitamente all'individuazione delle Aree di attività potenzialmente a Rischio o Sensibili riferite ai rapporti con la Pubblica Amministrazione è stata condotta un'indagine sugli elementi costitutivi dei reati allo scopo di identificare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero integrare le fattispecie delittuose.

I Processi di Supporto o Strumentali alla realizzazione dei reati previsti dal Decreto rilevanti sono qui di seguito elencati:

- 1. gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
- 2. gestione degli omaggi, sponsorizzazioni e liberalità generiche;
- 3. gestione dei flussi monetari e finanziari;
- 4. selezione, assunzione e amministrazione del personale e gestione dei benefits;
- 5. gestione della consulenza;
- 6. selezione dei Fornitori e gestione degli approvvigionamenti;
- 7. gestione delle provvigioni alla rete di vendita/agenti.

3.1.2. Adempimenti societari e fiscali

Le aree di attività potenzialmente "sensibili" che fanno riferimento ad adempimenti societari e fiscali riguardano la gestione della contabilità generale e predisposizione dei progetti di bilancio civilistico, di eventuali situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie, ed altri adempimenti in materia societaria.



La società è impegnata nel processo di adeguamento delle proprie procedure amministrative anche sulla base di quanto previsto dai Japan's Financial Instruments and Exchange Laws³, così come richiesto dalla Casa Madre.

Tale attività focalizzerà:

- l'adeguamento del sistema procedurale esistente prevedendo la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle singole fasi del processo;
- la procedura per la chiusura della contabilità e la predisposizione dei bilanci con adempimenti necessari e relative tempistiche;
- le procedure inerenti le principali aree amministrative-contabili (ad es. gestione tesoreria);
- i flussi informativi e documentali;
- la definizione delle modalità di trasmissione dei dati prevedendo, in particolare, la dichiarazione in modo formalizzato, di completezza e veridicità dei dati trasmessi nel rispetto delle linee guida di Gruppo;
- i flussi autorizzativi;
- le regole comportamentali da tenere nella definizione delle informazioni/dati da fornire e nel processo di validazione degli stessi;
- l'attività di controllo e monitoraggio delle singole fasi;
- le modalità di archiviazione della documentazione.

3.1.3. Gestione attività infragruppo o con soggetti terzi avente carattere transnazionale

Mediante l'approvazione della legge 16 Marzo 2006, n. 146, il legislatore ha definito la natura del reato transnazionale come quel reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Ne consegue che l'Ente sarà punibile, in linea generale, nell'ambito della più ampia definizione di reati di criminalità transazionale e, più nel dettaglio, le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati, disposizioni contro le immigrazioni clandestine, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e favoreggiamento personale.

³ Nuovo standard giapponese per la valutazione e la verifica del controllo interno sulla rendicontazione finanziaria approvato il 14 Giugno 2006



3.1.4. Sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'introduzione della legge 3 agosto 2007, n. 123 (con il recepimento dell'art. 25-septies nell'impianto normativo del D.lgs. n. 231/2001) in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e le successive variazioni attuate con l'emanazione del D.lgs. 81/2008, hanno portato ad una analisi accurata relativa alla gestione degli adempimenti prescritti ed ai requisiti previsti dall'art. 30 di suddetto decreto legislativo.

3.1.5. Gestione delle attività commerciali e finanziarie a rischio reati in materia di riciclaggio e autoriciclaggio

Con decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nel cui art. 63 comma 3 il legislatore ha previsto l'introduzione dell'art. 25-octies nell'impianto legislativo del D.lgs. 231/2001, è stata data attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III Direttiva antiriciclaggio)⁴.

L'art.3 della legge n.186/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2015 il delitto di autoriciclaggio (art.648 ter comma 1 c.p.) e ha inserito la nuova fattispecie delittuosa tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Ne consegue che l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

Importanti modifiche legislative sono intercorse sull'importante fenomeno delle azioni/attività a carattere manipolativo riguardanti gli strumenti di pagamento e i flussi monetari digitali (bancomat, carte credito, internet banking, POS....) che hanno reso necessario la modifica del codice penale attraverso l'ampliamento per integrazione dell'art. 493 c.p. con la conseguente specificazione che la falsificazione punibile riguarda non solo le "carte di credito" ma anche qualsiasi strumento di pagamento digitale, l'introduzione del nuovo reato i cui all'art. 493 quater c.p. finalizzato alla punizione di chi produce e/o commercializza i sofisticati strumenti e programmi finalizzati a questo tipo di falsificazione, l'estensione del reato di frode informatica di cui all'art. 640 ter c.p., attraverso la previsione di un'ulteriore aggravante nel caso in cui il fatto illecito produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Gli interventi legislativi sono stati i seguenti:

_

⁴ Il D.lgs. n.231/2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", è stato pubblicato nella G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 268. Il testo è in vigore dal 29 dicembre 2007



- II D.Lgs. n.195/2021 "attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale " che ha introdotto il nuovo art. 25 octies 1 del D.Lgs. 231/01 sui "delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante".
- Il D.Lgs. n. 184/2021 "attuazione direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alle frodi e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi di contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio" per l'ampliamento del campo di applicazione dei reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego (di cui all'art. 25 octies del D.Lgs.231/01) ai proventi di tutti i reati, compresi i delitti colposi e le contravvenzioni.

3.1.6. Gestione dei sistemi informatici e dei documenti informatici

Mediante la promulgazione della legge n.º 48 del 18 Marzo 2008 (modificato dal D.Lgs.n.7 e 8/2016 e dal D.L. n.105/2019), nel cui articolo 7 il legislatore ha previsto l'introduzione dell'art. 24 bis nell'impianto normativo del D.lgs. n.231/2001, il legislatore ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001. Ciò ha comportato la precisazione degli ambiti sensibili ai contenuti di suddetta legge nonché una analisi circa quanto previsto dal Documento Programmatico della Sicurezza, ai sensi del D.lgs. 196/2003, in materia di tutela dei dati sensibili e dei sistemi informatici deputati al trattamento e archiviazione degli stessi.

3.1.7. Delitti di criminalità organizzata

Con la promulgazione della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 (modificato dalla L.69/2015) il legislatore ha previsto l'introduzione dell'art. 25 novies all'interno del D. Lgs.231/2001 ha comportato l'aggiunta di un'area sensibile concernente i profili di contatto con la criminalità organizzata ampliando le fattispecie di reato suscettibili di determinare la responsabilità dell'Ente alle fattispecie di:

- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D. Lgs.n. 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) e scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90);
- associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.)



3.1.8. Delitti contro l'industria e il commercio

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 (recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia") all'art. 15 comma 7 lett. B) ha introdotto l'art. 25 bis1 all'interno del D.Lgs. 231/2001 e l'elenco dei reati suscettibili di determinare la responsabilità amministrativa dell'Ente si è ulteriormente ampliato.

Infatti la novella legislativa ha comportato l'aggiunta di un'area sensibile concernente la tutela dell'industria nazionale e la salvaguardia del libero svolgimento delle attività e dei traffici commerciali.

Rientrano in quest'area tutte quelle condotte eterogenee volte a turbare il libero esplicarsi dei normali rapporti commerciali e/o industriali o a minare processi produttivi coperti da proprietà industriale (per questo v. anche par. 3.1.9).

Si tratta in genere di norme di tipo "residuale" che vanno a punire quei comportamenti sleali che non siano già contemplati nell'alveo dell'illecita concorrenza, della truffa o della corruzione/concussione, ipotesi tutte già disciplinate capillarmente da altre norme del medesimo Decreto.

La pena prevista per l'Ente sono pecuniaria fino a 800 quote e interdittive, ex art 9 comma 2, fino ad un anno.

3.1.9. Tutela della proprietà intellettuale

Con la promulgazione della Legge n. 99 del 2009 il legislatore ha inteso rafforzare la tutela di tutti gli aspetti legati alla tutela di marchi, brevetti e diritti di proprietà intellettuale introducendo nel Decreto L.gs 231/2001 una serie di reati presupposto che integrano violazioni della Legge 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche.

Tale intervento è stato volto proprio a tutelare la proprietà intellettuale in ogni sua forma sia quando si tratta di opere d'ingegno proprie dell'Ente che di opere d'ingegno di proprietà di terzi.

Nel caso di condanna per tali delitti si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata Legge n. 633 del 1941.

Nella nuova normativa si prevede un importante strumento di contrasto al fenomeno della contraffazione di marchi e brevetti industriali, ossia la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del profitto ossia dell'utilità economica che l'Ente abbia tratto dalla commissione del reato.

3.1.10. Delitti contro l'ambiente

Con la promulgazione del Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011, che ha recepito le Direttive Europee 2008/99/CE e 2009/123/CE, il legislatore ha implementato ulteriormente il novero dei reati fondanti la responsabilità amministrativa dell'Ente derivante da reato.



Il legislatore ha, così, dato attuazione all'obbligo imposto dall'Unione Europea di incriminare comportamenti pericolosi per l'ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalle Direttive, fino ad oggi non sancite come reati, al fine di tutelare il patrimonio ambientale (aria, acqua, suolo, sottosuolo, habitat animali e habitat protetti vegetali) nella sua interezza.

E' stata così introdotta anche la responsabilità delle persone giuridiche con riferimento a dette condotte mediante inserimento del nuovo art. 25-undecies nel D.Lgs. 231/2001.

I reati ambientali, dunque, sono stati introdotti a pieno titolo nel novero dei reati fondanti la responsabilità amministrativa dell'Ente derivante da reato.

Nel caso di condanna per tali gravi delitti si applicano all'Ente sia sanzioni interdittive che pecuniarie.

Quanto alle sanzioni interdittive il legislatore delegato ha deciso di non ricorrervi necessariamente. Infatti l'applicazione di tali sanzioni – per una durata fissata dalla novella nella misura non superiore ai sei mesi - è stata riservata soltanto ad alcuni casi ritenuti di maggior gravità (cfr. art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 D.Lgs. n. 152/2006; art. 256, comma 3 D.Lgs. n. 152/2006; art. 260 D.Lgs. n. 152/2006; artt. 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2 D.Lgs. n. 202/2007).

Solo in tali ipotesi, dunque, è possibile applicare alla persona giuridica le medesime sanzioni in via cautelare ai sensi degli artt. 45 e ss. del D.Lgs. 231/2001.

La novella ha previsto anche l'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal D.Lgs.231/2001 ossia l'interdizione definitiva dall'esercizio dall'attività, ma solo in due ipotesi, ossia nell'ipotesi in cui l'Ente o una sua articolazione organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di "associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti" e di "doloso sversamento in mare di materie inquinanti".

La sanzione pecuniaria è, invece, prevista in relazione a tutte le ipotesi per cui è stata configurata la responsabilità degli enti ed è stata diversificata in proporzione alla ritenuta diversa gravità dei reati presupposto cooptati nel catalogo di cui all'art. 25-undecies.

In tal senso, la cornice edittale più significativa prevista dalla novella risulta quella riservata alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260, comma 1 del Codice dell'Ambiente.

Nella nuova normativa si prevede, quindi, un importante strumento di contrasto ai fenomeni di aggressione all'ambiente considerato nel suo complesso e di contrasto alla c.d. "criminalità ambientale".

3.1.11. Delitti di induzione indebita a dare o promettere utilità e di corruzione tra privati

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 190 del 06.11.2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che ha modificato il D.Lgs. 231/2001 introducendo due ulteriori reati presupposto.



All'art. 25 del predetto Decreto (accanto a corruzione e concussione) è stato inserito il richiamo alla nuova fattispecie di reato previsto e punito dall'art. 319-quater c.p. rubricato "Induzione indebita a dare o promettere utilità", in forza della quale "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

Tale fattispecie, dunque, richiama il reato - ora eliminato dalla c.d. legge anticorruzione - di "concussione per induzione", ponendosi, tuttavia, sia per la sua collocazione nell'ambito del codice che per alcuni dei suoi elementi caratteristici, in una posizione intermedia tra la concussione e la corruzione (posizione, comunque, più prossima alla corruzione). Ed invero, il reato in questione si differenzia dalla concussione sia per quanto attiene il soggetto attivo (che può essere, oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio), sia per quanto attiene alle modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altre utilità (che nell'ipotesi criminosa in questione, consiste nella solo induzione), che per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altre utilità (così come avviene per il reato di corruzione).

L'introduzione di tale nuova fattispecie nell'alveo dei reati-presupposto non è di poco conto per l'Ente se si considera che, oltre al rischio che sia comminata una sanzione pecuniaria di entità compresa tra trecento a ottocento quote, vi è anche quello che venga applicata, quale misura interdittiva e per una durata non inferiore ad un anno, la sospensione dell'attività, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o il commissariamento (ai sensi dell'art. 14, comma 3 D.lgs. 231/2001, anche congiuntamente).

La legge di cui sopra, inoltre, ha introdotto fra i reati presupposto, anche la fattispecie di "Corruzione tra privati" prevista e punita dall'art. 2635 c.c. che, nella sua nuova versione, recita "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altre utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".



Sotto il profilo sanzionatorio, il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui al nuovo art. 319-quater c.p., giova precisare che l'art. 25-ter D.Lgs. n. 231/2001 prevede quale reato-presupposto il delitto di corruzione tra privati, nei soli «casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del Codice Civile» ai quale applica una sanzione pecuniaria dalle duecento alle quattrocento quote.

Pertanto, con riferimento a tale fattispecie una eventuale responsabilità può sorgere soltanto in capo all'Ente al quale appartiene il soggetto corruttore, ossia colui che «dà o promette denaro o altre utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma» dell'art. 2635 cod. civ. (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei citati soggetti).

3.1.12. Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies dal titolo "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Tale articolo stabilisce che, in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22 comma 12 bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1988 286 (Testo Unico in materia di Immigrazione) si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro.

L'articolo 22 comma 12 bis del Decreto in parola stabilisce che le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, se sono minori in età non lavorativa e se il lavoratori sono sottoposti ad altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale. Il richiamato articolo 22 comma 12 del D.Lgs. 286/98 stabilisce che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle legate al numero di lavoratori impiegati e alle condizioni di particolare sfruttamento l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

3.1.13 Reati tributari (art.25 quinquies decies D.Lgs. 231/01)

Il Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157) ha disposto con l'art. 39, commi 2 e 3, l'introduzione dell'art. 25-quinquiesdecies nel D.Lgs. n. 231/2001, ampliando ulteriormente il catalogo dei reati presupposto mediante l'inserimento di alcuni reati tributari di cui al D.Lgs.10 marzo 2000, n. 74



Si riportano di seguito le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25- quinquiesdecies "Reati Tributari" del Decreto.

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000);
- Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs.74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, del D.Lgs.74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, del D.Lgs.74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, del D.Lgs.74/2000).

La Legge n. 117 del 4 ottobre 2019 («Delega al Governo per il recepimento. delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»), all'art. 3, comma 1, lett. e), ha, tra l'altro, delegato il Governo al recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), concernente la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, che ha provveduto con l'emanazione del D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017 / 1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", pubblicato in G.U. n. 177 del 15/7/2020 e con entrata in vigore dal 30 luglio 2020.

Tale Decreto ha ampliato il catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendovi anche i seguenti delitti di cui al D.Lgs. n. 74/2000:

- dichiarazione infedele (art. 4)
- omessa dichiarazione (art. 5)
- indebita compensazione (art. 10-quater)

3.2. Analisi: schede intervista e valutazione del rischio

Per ognuna delle aree di Attività Sensibili individuate, e per la parte relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, per ogni Processo Strumentale, è stata predisposta una scheda intervista, che contiene la descrizione delle attività operative svolte e dei Protocolli specifici (Regole comportamentali, procedure interne, segregazione e definizione dei ruoli, livelli autorizzativi, archiviazione, flussi informativi e controlli compensativi di monitoraggio) esistenti nell'ambito delle medesime attività.

I predetti Protocolli specifici sono stati esaminati sulla base della loro adeguatezza a rispondere alle specifiche esigenze di controllo ai fini del D.lgs. 231/01. Pertanto, i suddetti Protocolli specifici rappresentano solo una parte degli "standard" costituenti il complessivo Sistema dei Controlli Interni di Yokogawa Italia S.r.l. .



È stata predisposta una matrice delle evidenze emerse in sede di intervista con i singoli referenti che elenca, per ogni Protocollo specifico, i possibili miglioramenti atti a rafforzare l'impedimento della commissione dei reati.

Tali possibili miglioramenti, che possono riguardare direttamente le Aree a Rischio Reato oppure i Processi Strumentali alla commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione, sono riepilogati in due matrici aventi come finalità la valutazione degli stessi. I criteri utilizzati per la valutazione tengono conto della tipologia di business che caratterizza la Società e sono basati sulle rilevanze emerse in sede di intervista e dall'analisi della documentazione esistente, avendo come esplicito riferimento quanto previsto nel Decreto Legislativo. Dalla valutazione dei possibili miglioramenti deriva una scala di priorità di intervento finalizzata non solo all'adeguamento al D.lgs. 231/01, ma anche alla struttura organizzativa della Società.

3.3. La struttura delle schede intervista

Nella compilazione delle schede intervista, distinte in schede intervista per rischio reato e schede intervista per Processi Strumentali, è stato adottato uno schema di riferimento composto dalle seguenti categorie di informazioni:

Parte introduttiva

Codifica: consente una individuazione univoca e un costante allineamento tra i diversi strumenti utilizzati;

- Area di Attività a Rischio: definizione dell'area a rischio reato;
- Data intervista; indicazione delle data di svolgimento dell'intervista;
- Referente: nominativo del referente;
- Società di appartenenza: nominativo della società di appartenenza del referente;
- Funzione: ruolo ricoperto dal referente nella società oggetto di analisi;
- Enti pubblici coinvolti: elenco eventuali Enti pubblici coinvolti nello svolgimento delle Attività a Rischio (solo nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione)

Principali reati ed esempi di modalità di esecuzione (solo per schede intervista rischio reato)

Indicazione dei principali reati collegabili alla tipologia di attività svolta ed elencazione di alcuni esempi di modalità di esecuzione degli stessi.

Aspetti operativi



- Descrizione dell'attività svolta: presentazione dell'attività operativa eseguita dal referente con esplicito riferimento, ove possibile, alle procedure, policy, linee guida aziendali e alle attività di controllo svolte.
- Protocolli specifici: con riferimento ai processi, sottoprocessi o attività sono state rilevate le attività di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le implementazioni necessarie a garantire il rispetto dei seguenti principi:

Regole comportamentali:

I principi di comportamento di carattere generale, riepilogati nei Principi Basilari di Etica Aziendale e nelle Compliance Guidelines parti integranti del Modello, si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano rapporti con la PA, (ad es. Dipendenti, terze parti contraenti che operano con la Pubblica Amministrazione per conto o nell'interesse della Società, ecc..), ai Destinatari che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività Sensibili rispetto ai Reati societari, ai Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, ai Reati in materia riciclaggio, ai Reati transnazionali e ai Reati informatici (in primis, i componenti degli Organi societari della Società), delitti in materia di criminalità organizzata reati contro l'industria e il commercio, reati in materia di violazione del diritto d'autore e reati contro l'amministrazione della giustizia e, da ultimi, i Reati in materia ambientale. i Reati di corruzione tra privati e di induzione indebita a dare o promettere utilità e, da ultimo, i Reati di sfruttamento di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Procedure interne:

Esistenza di procedure interne formalizzate, aventi le seguenti caratteristiche:

- adeguata diffusione nell'ambito delle strutture aziendali coinvolte nelle attività;
- regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività;
- chiara definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- oggettivazione dei processi decisionali, mediante la previsione, ove possibile, di definiti criteri e metodologie di riferimento per l'effettuazione delle scelte aziendali;
- previsione di specifici meccanismi di controllo (quali riconciliazioni, quadrature, ecc.)
 tali da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell'ambito dell'organizzazione.

Separazione dei ruoli, attribuzione di responsabilità e gestione dei flussi informativi e di archiviazione



Esistenza un sistema organizzativo che rispetti i requisiti di:

- chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative;
- corretta distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi (separazione dei ruoli) in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su di una sola persona di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio.

Controlli compensativi/ di monitoraggio:

Esistenza e documentazione di attività di controllo e monitoraggio che coinvolgano, con ruoli diversi, il Collegio Sindacale, la Società di Revisione, l'Alta Direzione, e, più in generale, tutto il personale aziendale e rappresentino un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana svolta da Yokogawa Italia S.r.l. I compiti di controllo di tali organi sono definiti nel rispetto delle seguenti tipologie di controllo:

- controlli di linea, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni ed effettuati dalle stesse strutture produttive o incorporati nelle procedure;
- attività di monitoraggio, finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle violazioni delle procedure aziendali ed alla valutazione della funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni ed esercitata da strutture indipendenti da quelle operative;
- attività di vigilanza sulla corretta amministrazione della società, sull'adeguatezza delle strutture organizzative e sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo

L'analisi dettagliata del potenziale profilo di rischio associato alle aree di Attività Sensibili e ai Processi Strumentali identificati è riportata nella documentazione elaborata nel corso delle attività preliminari di analisi ed è disponibile nell'ambito dei documenti di Progetto.

4. Organismo di Vigilanza

Affinché la Società possa usufruire della menzionata esimente, il D.lgs. 231/01 (art. 6) prevede che l'Organo Dirigente abbia, tra l'altro:

- adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire il compimento di reati (il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Yokogawa Italia S.r.l. con delibera del 31.03.2009);
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'Organismo di Vigilanza o O.d.V.). Il Consiglio di Amministrazione di Yokogawa Italia S.r.l. ha affidato l'incarico all'O.d.V. in data 01.04.2009.



L'affidamento di detti compiti all'O.d.V. ed il corretto, continuo ed efficace svolgimento degli stessi sono presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai Soggetti Apicali (espressamente contemplati dall'art. 6), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7).

L'art. 7, co. 4, ribadisce, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una verifica periodica ed una eventuale modifica del Modello laddove vengano riscontrate violazioni delle prescrizioni ivi contenute ovvero siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società.

4.1. Modalità di nomina e di revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'O.d.V. deve essere nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Nella dichiarazione formale di incarico devono essere obbligatoriamente indicati:

- il soggetto / i soggetti chiamato/i ad assumere il ruolo di membro/i dell'O.d.V. e le relative responsabilità;
- la durata in carica, se è previsto un termine, e in ogni caso le modalità di revoca.
- La revoca, così come la nomina, deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione:
- i principali compiti che l'O.d.V. è chiamato a svolgere nell'ambito delle attività di controllo sull'efficienza ed efficacia del Modello Organizzativo (l'indicazione dei compiti ha carattere generale, essendo rimessa all'Organismo stesso la formulazione di un regolamento interno delle proprie attività – calendarizzazione dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, disciplina dei flussi informativi, etc.);
- i poteri di cui l'Organismo deve necessariamente essere dotato per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo;
- le tempistiche e gli organi Destinatari dell'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza.

La Società Yokogawa Italia S.r.l. ha ritenuto opportuno proporre l'affidamento dell'incarico ad un organismo composto da due membri effettivi, entrambi esterni all'azienda (di cui uno con il ruolo di Presidente dell'Organismo di Vigilanza), coadiuvati, nella fase operativa da un dipendente della Società con funzione di segretario verbalizzante.

I componenti dell'O.d.V. devono avere e mantenere le qualità richieste, di professionalità, competenza, esperienza specifica e non devono trovarsi in posizione di conflitto o cointeressenza rispetto alle funzioni che sono deputati a svolgere.

In conformità ai principi di cui al D.lgs. 231/2001 è consentita all'O.d.V. la possibilità di affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie



per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo all'Organismo di Vigilanza stesso.

4.2. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 costituisce un'estrinsecazione, con un oggetto ben circostanziato (identificabile con la prevenzione di comportamenti criminosi riguardanti alcune specifiche fattispecie di reato), del più ampio Sistema di Controllo Interno.

Nel dettaglio, le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e le regole prescritte dal Modello;
- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia alla sua reale capacità di prevenire, i comportamenti illeciti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello:
- costante aggiornamento del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, monitorando costantemente nuovi interventi normativi o giurisprudenziali in materia.

In particolare, all'O.d.V. sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- verificare l'effettiva idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/01;
- verificare il persistere dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere, in collaborazione con le unità organizzative interessate, il costante aggiornamento del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso, suggerendo, ove necessario, all'Organo Amministrativo le correzioni e gli adeguamenti dovuti;
- mantenere un collegamento costante con la società di revisione;
- mantenere i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- richiedere e acquisire informazioni e documentazione da e verso ogni livello e settore di Yokogawa Italia S.r.l.;
- elaborare un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività;
- assicurare l'attuazione del programma di vigilanza anche attraverso la calendarizzazione delle attività;



 compiere verifiche ed ispezioni mirate al fine di accertare eventuali violazioni del Modello:

- - assicurare l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati:
- assicurare il costante aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell'attività di vigilanza propria dell'Organismo;
- definire e promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché della formazione del personale e della sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione del Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione e raccolta di notizie rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare la previsione di spesa per lo svolgimento della propria attività da sottoporre all'approvazione dell'Organo Amministrativo (eventuali spese straordinarie, non contemplate nel documento previsionale, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione dell'Organo Amministrativo
- individuare, ove possibile, gli eventuali illeciti commessi, e conseguentemente promuovere le necessarie attività ispettive ed attivare eventuali procedimenti disciplinari;
- segnalare le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate.

È opportuno precisare sin da ora che il massimo vertice societario, pur con l'istituzione dell'Organismo ex D.lgs. n. 231/2001, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice Civile⁵, alle quali si aggiunge oggi quella relativa all'adozione ed all'efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'Organismo (art. 6, co. 1, lett. a) e b)).

Inoltre, il Collegio Sindacale/Sindaco Unico, per la notevole affinità professionale e per i compiti che gli sono attribuiti dalla legge, sarà uno degli interlocutori "istituzionali" dell'Organismo. I sindaci, infatti, essendo investiti della responsabilità di valutare

⁵ Cfr. il nuovo art. 2392 cod. civ. "(Responsabilità verso la società). Gli amministratori devono adempiere i doveri

notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale

senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata

ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare



l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno, dovranno essere sempre informati dell'eventuale commissione dei reati considerati, così come di eventuali carenze funzionali del Modello.

4.3. Requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

I principali requisiti che l'O.d.V. deve possedere sono:

Autonomia ed indipendenza⁶

La posizione dell'O.d.V. nell'ambito della Società deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e in particolare dell'Organo Amministrativo). Tali requisiti sono assicurati dall'Organismo di Vigilanza.

A garanzia dell'indipendenza, dell'autonomia e dell'obiettività di giudizio all'O.d.V. è inibita la possibilità di svolgere compiti operativi.

Professionalità e onorabilità

L'O.d.V. deve possedere un bagaglio di strumenti tecnici tali da poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. È dunque di fondamentale importanza che i membri dell'O.d.V. posseggano competenze giuridiche specifiche soprattutto in campo penalistico. Tali competenze potranno essere ricercate nell'ambito delle risorse aziendali ovvero ricorrendo a consulenze esterne.

I membri dell'O.d.V., oltre alle competenze professionali descritte, devono essere in possesso di requisiti soggettivi di onorabilità, non devono trovarsi in una posizione di conflitto di interessi o vantare relazioni di parentela con gli Organi Sociali e con i membri del CdA. Tali requisiti sono posti a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza richiesta dal ruolo che sonno chiamati a rivestire.

Per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, l'O.d.V. dovrà avvalersi della normativa inerente la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, compreso quella di settore.

Continuità di azione

⁶ Si ritiene opportuno richiamare quanto recita effettivamente il D.lgs. n.231/2001 in ordine alla citata esigenza di autonomia o indipendenza (quest'ultimo termine in particolare sta ad indicare l'indipendenza di giudizio dell'organismo rispetto ai soggetti controllati): "art.6, comma 1, lett. b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controlli". Un minimo di riflessione ci conduce ad escludere la necessaria sovrapponibilità tra "soggetto autonomo ed indipendente" e l'esercizio "di autonomi poteri d'iniziativa e controllo"



Per poter garantire l'efficace e costante attuazione del Modello è necessaria la presenza di una struttura che vigili sul rispetto del Modello priva, come detto, di mansioni operative interne che possano legittimarla ad assumere decisioni che abbiano ripercussioni economico-finanziari sulla Società.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo, è rimessa allo stesso Organismo, il quale dovrà disciplinare il proprio funzionamento interno.

Altri requisiti .

Le attività poste in essere dall'Organismo non possono essere sindacate da alcun organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di controllo sull'adeguatezza e tempestività dell'intervento dell'O.d.V., in quanto la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello Organizzativo è in capo all'Organo Amministrativo stesso.

Inoltre, l'O.d.V. ha libero accesso a tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. n. 231/2001.

L'O.d.V., qualora lo ritenesse opportuno, può avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di Consulenti esterni che opereranno sotto la sua diretta responsabilità.

Infine, l'Organo Amministrativo dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, supporti tecnici, ecc.).

4.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle funzioni dell'Organo di Vigilanza è necessario garantire verso il medesimo un flusso costante di informazioni.

I flussi di informazione dovranno avere carattere bilaterale, ovvero, da un lato, dovranno pervenire all'O.d.V. le informazioni e la documentazione richiesta dalla Parte Speciale, le indicazioni necessarie durante l'espletamento delle attività di monitoraggio, le segnalazioni relative all'attuazione del Modello e alla commissione di reati previsti dal Decreto, le segnalazioni relative a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società. A sua volta, l'O.d.V. dovrà costantemente relazionarsi con l'Organo dirigente al



fine di stimolare l'adozione di provvedimenti sanzionatori e/o se, del caso, approvare le necessarie modifiche del Modello.

L'O.d.V. della Società valuterà le segnalazioni ricevute e adotterà i provvedimenti che riterrà opportuni, ascoltando, se del caso, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna.

L'O.d.V. della Società agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In ambito aziendale, tutte le strutture operative e manageriali della Società devono comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- periodicamente, le informazioni identificate dall'Organismo e da questi richieste alle singole strutture organizzative e manageriali della Società attraverso direttive interne. Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo;
- occasionalmente, ogni altra informazione proveniente, anche da terzi, ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di Attività a Rischio ed al rispetto delle previsioni del Decreto, utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, dovranno essere obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V. informazioni circa:

- eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, su persone, società, terzi che intrattengono rapporti con la Società per i Reati di cui al D.lgs. 231/01;
- eventuali richieste di assistenza legale inoltrate da amministratori, dirigenti e/o Dipendenti in caso di avvio di un procedimento giudiziario per i Reati di cui al D.lgs. 231/01;
- eventuali relazioni predisposte dai responsabili delle diverse funzioni aziendali dalle quali possano emergere fatti, comportamenti, eventi od omissioni con profili di criticità e responsabilità rispetto ai Reati ex D.lgs. 231/01;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L'inosservanza dei suddetti obblighi comporterà una violazione del Modello e conseguente applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare.



Tali segnalazioni, formulate per iscritto e in forma non anonima potranno pervenire sia da parte di esponenti aziendali sia da parte di terzi e potranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di infrazione del presente Modello e delle procedure allo stesso collegate, comportamenti difformi ai principi etici della Società, anomalie o atipicità riscontrate nell'espletamento dell'attività. Le segnalazioni pervenute saranno discrezionalmente valutate dall'O.d.V..

All'O.d.V. deve essere tempestivamente comunicato il sistema delle deleghe adottato nonché qualsiasi modifica dello stesso.

L'O.d.V. riporterà, su base periodica, al Consiglio di Amministrazione, le violazioni del Modello Organizzativo emerse con riferimento alle segnalazioni suddette, i procedimenti disciplinari attivati, le sanzioni inflitte ed i rimedi necessari in corso di esecuzione.

5. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello

5.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, è obiettivo di Yokogawa Italia S.r.I. garantire una corretta conoscenza, sia ai soggetti già presenti in azienda sia a quelli da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse umane medesime nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con il responsabile della Funzione Human Resources e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello sarà comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa e resa nota a tutti i Dipendenti tramite pubblicazione sul portale aziendale. Tutte le modifiche intervenute successivamente e le informazioni concernenti il Modello verranno comunicate attraverso i medesimi canali informativi.

Ai nuovi assunti, invece, verrà consegnato un set informativo (es. Principi Basilari di Etica Aziendale, Compliance Guidelines, Modello Organizzativo, ecc....), con il quale assicurare agli stessi la conoscenza del Modello.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o



meno funzioni di rappresentanza della Società. In particolare, la Società prevede livelli diversi di informazione e formazione attraverso strumenti di divulgazione quali, a titolo esemplificativo, periodici seminari mirati, occasionali e-mail di aggiornamento, note informative interne.

5.2. Consulenti, Collaboratori e Fornitori

Su proposta dell'O.d.V. di Yokogawa Italia S.r.I. potranno essere istituiti nell'ambito della Società ulteriori sistemi di valutazione per la selezione di Consulenti, Collaboratori e Fornitori.

Inoltre saranno fornite a Soggetti Esterni alla Società (Consulenti, Collaboratori e Fornitori) apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

I Soggetti Esterni devono essere informati sul contenuto del Modello e sull'esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni del D.lgs. 231/2001.

I contratti stipulati con terzi (es.: Collaboratori, Consulenti, agenti, Fornitori, ecc.) che operano con la Pubblica Amministrazione o che riguardano Attività a Rischio rispetto ai Reati societari, in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, in materia di riciclaggio, e ai Reati informatici per conto o nell'interesse della Società, devono:

- essere definiti per iscritto;
- contenere, ove possibile, clausole standard, condivise con il Consulente Legale della Società, al fine del rispetto del D.lgs. 231/2001;
- contenere, ove possibile, apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e di conformarsi alla stessa;
- contenere, ove possibile, apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

Fermo restando che tutti i contratti stipulati successivamente alla data di adozione del Modello da parte della Società devono contenere, ove possibile, la c.d. "Clausola 231", per i soggetti coinvolti in attività a rischio legati ad Yokogawa Italia S.r.l. precedentemente a quella data, sarà necessario provvedere all'invio di un'informativa attestante la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e, ove possibile, l'impegno a tenere comportamenti conformi al dettato della norma, con allegata una dichiarazione di presa visione della normativa rilevante da restituire alla Società.



In ogni caso, ove non fosse possibile inserire nei contratti le previsioni sopra indicate, la Società dovrà inviare alle terze parti contraenti una copia dei Principi Basilari di Etica Aziendale e delle Compliance Guidelines, oltre alle citate informative.

6. Sistema disciplinare

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini di potere beneficiare dell'esimente rispetto alla responsabilità della società.

I comportamenti dei Dipendenti e dei Soggetti Esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i Consulenti, gli agenti, i Fornitori, i partner commerciali, ecc.) non conformi ai principi e alle regole di condotta prescritti nel presente Modello – ivi ricomprendendo i Principi Basilari di Etica Aziendale, le Compliance Guidelines e le procedure e norme interne, parte integrante del Modello - costituiscono illecito contrattuale.

L'attivazione, sulla base delle segnalazioni pervenute dalla funzione di controllo interno o dall'Organismo di Vigilanza, lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare nei confronti dei Dipendenti sono affidati, nell'ambito delle competenze alla stessa attribuite, alla funzione Human Resources, la quale sottoporrà alla previa autorizzazione del Organo Amministrativo l'adozione dei provvedimenti nei confronti dei dirigenti.

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei Soggetti Esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

L'applicazione del sistema disciplinare, di cui al presente Modello, e delle relative sanzioni è indipendente dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale nel caso in cui il comportamento del soggetto violi le regole comportamentali del presente modello.

L'applicazione del sistema disciplinare, di cui al presente Modello, e delle relative sanzioni è indipendente dall'eventuale procedimento disciplinare previsto dai CCNL e nel caso in cui il comportamento de quo integri una fattispecie giuridicamente censurabile.

6.1. Misure applicabili nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di quadri e impiegati

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori Dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice



disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel contratto può dar luogo, a seconda della gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- "richiamo verbale" nel caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello:
- "ammonizione scritta" nel caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave;
- "multa non superiore a tre ore di paga base e contingenza o minimo di stipendio" e contingenza nel caso di inosservanza delle procedure interne previste dal presente Modello ovvero nell'adozione di un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nell'espletamento di Attività nelle Aree a Rischio, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate;
- "sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni" nel caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva;
- "licenziamento per mancanze con preavviso" (il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle Attività nelle aree a Rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio);



"licenziamento per mancanze senza preavviso" (il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle Attività nelle aree a Rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della società nei suoi confronti".

Ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'azienda).

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente in Yokogawa Italia S.r.l., in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia tenuto altresì conto della prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni rivestite;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti integranti la mancanza;
- alle circostanze che accompagnano la violazione disciplinare;
- all'eventuale recidiva o reiterazione.

In ogni caso, in sede di determinazione della gravità ed incisività della sanzione, potranno essere mutuati i criteri stabiliti nel codice penale e nei CCNL di riferimento, riguardo alla personalità del reo e alla comparazione delle circostanze di fatto.

6.2. Misure applicabili nei confronti dei lavoratori con qualifica di dirigente

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, di principi, regole e procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività ricomprese nelle aree sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili, in funzione della gravità o reiterazione della violazione, i provvedimenti di seguito indicati, in attuazione del CCNL dei dirigenti delle imprese industriali e in attuazione del principio legale della gradualità della sanzione:

- II rimprovero scritto;
- La sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni;
- Il licenziamento con preavviso e il licenziamento per giusta causa che, comunque andranno applicati in casi di massima gravità della violazione commessa.



In ogni caso, in sede di determinazione della gravità ed incisività della sanzione, potranno essere mutuati i criteri stabiliti nel codice penale e nei CCNL di riferimento, riguardo alla personalità del reo e alla comparazione delle circostanze del fatto.

6.3. Misure nei confronti degli amministratori

Nei confronti degli amministratori possono essere adottate le misure disciplinari previste nel paragrafo 6.2, con le modalità ivi descritte.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni provvedimenti.

6.4. Misure nei confronti dei sindaci

Nei confronti dei membri del collegio Sindacale possono essere adottate le misure disciplinari previste nel paragrafo 6.2, con le modalità ivi descritte.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali proporranno all'Assemblea gli opportuni provvedimenti.

La comminazione di sanzioni disciplinari nei confronti degli amministratori, dei direttori generali e compliance officers verranno applicate qualora per negligenza o imperizia non abbiano saputo individuare e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

6.5. Misure nei confronti dei Consulenti e Collaboratori

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Collaboratori delle regole di cui al Modello adottato da Yokogawa Italia S.r.l. agli stessi applicabili o di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, che dovranno essere espressamente accettate.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.lgs. 231/2001.

7. Aggiornamento ed adeguamento del Modello

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:



- verifiche sugli atti: annualmente si procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in aree di Attività a Rischio;
- verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dal O.d.V..

Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dal O.d.V. e dagli altri soggetti interessati degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

Come esito della verifica, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Yokogawa Italia S.r.I. (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'O.d.V.) che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

8 Whistleblowing – tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro

8.1 Definizione di Whistlelblower

Il termine whistleblower identifica un individuo che denuncia pubblicamente o riferisca alle autorità attività illecite o fraudolente all'interno del governo, di un'organizzazione pubblica o privata o di un'azienda. Le rivelazioni o denunce possono essere di varia natura: violazione di una legge o regolamento, minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode, gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica. La finalità primaria della segnalazione è quindi quella di portare all'attenzione dei soggetti individuati i possibili rischi di irregolarità di cui si è venuti a conoscenza. La segnalazione pertanto si pone come un rilevante strumento di prevenzione.

8.2 La Normativa di Riferimento

La materia, già disciplinata in ambito pubblico per le amministrazioni ed enti equiparati (art. 54 bis Dlgs. 165/2001 sul pubblico impiego), è stata ulteriormente disciplinata, anche per il settore privato, dalla legge 179/2017, in vigore dal 29 dicembre 2017. Oltre alle modifiche al citato art. 54 bis, il quale trova applicazione anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, l'aspetto più rilevante è l'estensione della tutela in questione anche nell'ambito dei soggetti privati. Con una modifica dell'art. 6 del Dlgs. 231/2001, si stabilisce che i modelli di organizzazione devono prevedere in capo ai soggetti apicali e ai sottoposti l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, "segnalazioni circostanziate di condotte illecite" rilevanti ai sensi della normativa di cui al Dlgs. 231/2001 citata, "fondate su elementi di fatto precisi e concordanti", o "di violazioni



del modello di organizzazione e gestione dell'Ente" di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

A tutela dei soggetti denuncianti la nuova legge stabilisce:

- l'adozione, nei modelli di organizzazione, di uno o più canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione, ad eccezione dei casi di falsa segnalazione;
- l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

8.3 Scopo della Sezione Whistleblowing

Scopo della presente sezione del modello è quello di evitare ed al tempo stesso tutelare il dipendente/collaboratore (segnalante o whistleblower) che, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 179/2017.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire al dipendente/collaboratore gli strumenti affinché il medesimo sia messo nelle condizioni di procedere in autonomia alla segnalazione di illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto con l'ente. Pertanto la sezione fornisce, sempre in relazione a quanto disposto dalla legge 179 citata, indicazioni operative in merito alle modalità con le quali procedere alla segnalazione, quindi informazioni su oggetto, contenuti, destinatari e documenti da utilizzare per la trasmissione delle segnalazioni nonché le forme di tutela riconosciute al segnalante dal nostro ordinamento. L'adozione della presente integrazione al modello intende:

- chiarire i principi e i ruoli che stanno alla base di tale istituto;
- precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale ben definito;
- rappresentare le modalità adottate dalla Società per tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali ulteriori soggetti che intervengono in tale processo
- disciplinare le eventuali sanzioni applicabili.

Per tali obiettivi il Yokogawa s.r.l. si sta dotando di una procedura specifica in cui sono disciplinati tutti gli aspetti operativi per la gestione delle segnalazioni.

8.4 Ambito di Applicazione



I Destinatari possono effettuare la Segnalazione in relazione a circostanze e condotte riguardanti l'attività lavorativa, delle quali sospettano o delle quali sono venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni, in relazione a:

- irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali;
- irregolarità in materia di market abuse;
- violazione della disciplina sulla riservatezza dei dati;
- corruzione;
- appropriazioni indebite e malversazioni (monetarie e relative a beni materiali e immateriali);
- frodi informatiche;
- illecito esercizio delle deleghe attribuite;
- altre fattispecie che possono costituire la violazione delle norme disciplinanti l'attività.

Sono esclusi dalla Procedura tutti quegli atti o fatti che si riferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- informazioni già di dominio pubblico (ad esempio: articoli di giornale, rapporti pubblici di audit, etc.);
- reclami di carattere personale del Segnalante, rivendicazioni (istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o lamentele legate ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi);
- voci non confermate/dicerie.

Le Segnalazioni possono riguardare:

- dipendenti e dirigenti di ogni ordine e grado;
- membri degli organi societari;
- destinatari.

La Procedura non modifica in alcun modo le modalità di segnalazione all'O.d.V. e i relativi poteri di controllo per le materie di competenza, prescritte dalla legislazione vigente e dal Modello Organizzativo adottato ex D.lgs.. 231/2001 dalla Società.


Pertanto, qualora la segnalazione riguardi i reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e al presente Modello, il Soggetto Preposto alla Segnalazione provvede ad inoltrarla anche all'O.d.V..

8.5 II Processo di Whistleblowing in YOKOGAWA S.r.l.

Yokogawa s.r.l. è dotata di una procedura specifica in cui sono definiti in modo puntuale tuti gli aspetti organizzativi e operativi necessari per il funzionamento del processo di Whistleblowing.

In linea generale, fermi restando eventuali conflitti di interessi, il flusso operativo segue lo schema qui sotto rappresentato:





La Segnalazione è trasmessa, alternativamente:

a) via email:

- al Soggetto Preposto alla Segnalazione secondo le seguenti dinamiche:
- all'indirizzo email: segnalazioni231prin@yokogawa.com; (canale principale)
- all'indirizzo email: segnalazione231sec@yokogawa.com; (canale secondario)
- all'indirizzo email vigilanza231@yokogawa.com;

b) via posta ordinaria

- al Soggetto Preposto alla Segnalazione, Ufficio Coordinatore 231 e/o Ufficio H.R.
 c/o YOKOGAWA ITALIA S.r.l. Via Assunta 61 Nova Milanese (MI); (canale principale);
- direttamente ai Soggetti Preposti alla Valutazione della "segnalazione", sulla base delle competenze, alla c.a. Compliance officer Yokogawa Italia s.r.l. Via Assunta 61 Nova Milanese (MI);

Gli strumenti di cui alle lettere (a) e (b) possono essere utilizzati anche in forma anonima, in modo da non rendere conoscibile l'identità del Segnalante al Soggetto Preposto alla Segnalazione e ai Soggetti Preposti alla Valutazione della Segnalazione.

Yokogawa Italia S.r.I. garantisce la privacy necessaria al Segnalante al fine di preservarlo da eventuali ritorsioni interne o atti discriminatori.

In particolare, la Società garantisce che l'identità del Segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e che tutti i soggetti coinvolti nella gestione della Segnalazione siano tenuti a tutelarne la riservatezza.

Sono vietate qualsivoglia azioni ritorsive o comportamenti discriminatori diretti o indiretti nei confronti del Segnalante in ragione della Segnalazione.




8.6 Sanzioni

In relazione a quanto previsto dalla legge 179/2001, e tenendo conto delle previsioni contenute nella procedura specifica, sono sanzionabili le seguenti condotte:

- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

La disciplina sanzionatoria e il relativo procedimento è quella già individuata per le violazioni del modello, nell'apposita sezione della presente Parte Generale, a cui si rinvia, in riferimento ai vari soggetti interessati.







PARTE SPECIALE

I. Norme emanate ai fini del D.lgs. 231/01

La presente Parte Speciale si riferisce alle attività che i Destinatari, come già definiti nella Parte Generale, devono porre in essere affinché adottino regole di comportamento conformi a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 231/01 al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati, e di qualunque comportamento illecito.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le norme/Protocolli che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

I.I. Fonti normative

I Destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, si attengono:

- a) alle disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- b) alle previsioni dello Statuto sociale;
- c) ai Principi Basilari di Etica Aziendale;
- d) alle Compliance Guidelines e altre direttive della Casa Madre;
- e) alle presenti norme;
- f) alle altre deliberazioni dell'Organismo Amministrativo;
- g) alle disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici.

I.II. Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari si astengono dal:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare, favorire o istigare qualunque comportamento delittuoso, con particolare riguardo ai Reati considerati dal D.lgs. 231/01:
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. o di ogni altra autorità pubblica in relazione a quanto previsto dalle differenti ipotesi di reato



II. Approccio metodologico

Il processo che ha consentito di pervenire ad una mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti di cui al D.lgs. 231/01 e dei relativi presidi di controllo, al fine della valutazione del rischio potenziale di compimento di "Reati rilevanti", della corretta progettazione delle misure preventive e della valutazione del rischio residuo, che deve presentare un livello accettabile, è descritta nei capitoli che seguono.

Tale metodologia è stata applicata per la valutazione dei rischi relativamente alle aree di Attività a Rischio Reato che fanno capo alla Società Yokogawa Italia S.r.I.

La stessa costituirà inoltre base di riferimento per tutti i successivi aggiornamenti degli schemi di analisi a seguito di cambiamenti organizzativi e/o di variazioni nell'operatività aziendale.

L'analisi che ha condotto all'identificazione delle Attività Sensibili ai fini della commissione degli illeciti previsti dal D.lgs. 231/01 si è svolta secondo l'approccio di risk management ed in conformità alle Linee Guida emanate dalla associazione di categoria "Confindustria" ed in armonia con le peculiarità che contraddistinguono la Società.

Il lavoro è iniziato con l'analisi della struttura organizzativa della Società acquisendo la seguente documentazione:

- Poteri e procure;
- Disposizioni organizzative, organigramma e mansionari;
- Direttive della capogruppo:
- Comunicazioni interne;
- Procedure del Sistema Qualità;
- Procedure OHSAS 18001

Per ognuna delle aree di Attività a Rischio Reato si è provveduto ad identificare gli ambiti di rischio e le conseguenti attività in cui si estrinseca ciascun processo aziendale.

Le attività sono state rilevate con la somministrazione di un questionario informativo rivolto alla Direzione della Società, sulla base di una preselezione. I questionari preliminari sono messi agli atti della Società in data 11/09/2008 e sono a disposizione degli aventi diritto per qualsiasi verifica si ritenesse opportuna.

Le interviste hanno permesso di:

- spiegare ai responsabili la ratio del D.lgs. 231/01 e le linee guida seguite nell'elaborazione degli schemi di analisi;
- valutare la correttezza delle ipotesi formulate in prima battuta e basate sulle evidenze documentali;
- di pervenire a schemi semplificati con l'individuazione delle aree a rischio di reato e dei corrispondenti referenti.



L'output che ne è seguito è una matrice "attività – reati" che ha costituito la base di lavoro per l'individuazione dei presidi procedurali necessari per prevenire il compimento di attività delittuose.

La seconda fase di analisi è stata sviluppata attraverso l'esecuzione di interviste svolte con i referenti individuati per ciascuna area di Attività a Rischio e/o ambito del rischio. Tali interviste sono formalizzate all'interno di "Schede Intervista" suddivise in:

- Schede Intervista "Rischio Reato";
- Schede Intervista "Processi Strumentali".

Le interviste hanno permesso di:

- approfondire gli ambiti in cui i reati previsti dal D.lgs.231/01 possono essere commessi considerando le attività di controllo e di monitoraggio svolte;
- approfondire la struttura del sistema delle deleghe, individuando in maniera appropriata in particolare i poteri di firma e di spesa, in modo da valutare con miglior accuratezza il livello di autonomia e responsabilità di ciascuno nonché il grado di supervisione e le correlate attività di rendicontazione;
- individuare i rapporti di coordinamento con altre funzioni e le relative responsabilità:
- indagare l'esistenza di prassi operative di fatto seguite ma non formalizzate e proporre la formalizzazione di tali regole, ove ritenuto necessario in base alla rischiosità del processo;
- dare una prima valutazione sull'idoneità delle procedure operative a presidiare l'insorgere dei rischi di compimento di "Reati rilevanti";
- dare una prima valutazione sull'idoneità del flusso informativo e del sistema di archiviazione e tracciabilità della documentazione.

Gli output che ne sono seguiti sono:

- una matrice "reati-controlli" in cui sono elencati, distinti per Protocolli specifici, le eventuali opportunità di miglioramento;
- una matrice per la valutazione dei rischi reato che costituisce la base di lavoro per l'implementazione dei presidi procedurali;
- una matrice per la valutazione dei Processi Strumentali alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Le schede interviste e le matrici riepilogative sono conservate a cura del O.d.V. e messe agli atti della Società in data 30/09/2008 e sono a disposizione degli aventi diritto per qualsiasi verifica si ritenesse opportuna. Per quanto attiene alle schede intervista relative a nuovi reati introdotti dal legislatore a seguito di novelle legislative e successive rispetto alla



redazione del primo nucleo del presente Modello Organizzativo, le stesse sono state allegate e depositate con le medesime modalità.

Per quanto attiene la partecipazione dei Collaboratori e Consulenti, ai fini della mappatura delle Attività a Rischio, la responsabilità delle stesse è ascritta alle strutture organizzative deputate al coordinamento e controllo della prestazione. L'efficacia nel tempo del Modello 231 è così svincolata dalla variabilità delle prestazioni dei Collaboratori / Consulenti.

III. I Potenziali Reati

Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione ex art. 24, d.lgs. 231/01:

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 ter c.p.); [modificato dalla L. n. 3/2019]
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs.75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art.2 L.23/12/1986 n.898[introdotto dal D.Lgs.75/2020]

Reati informatici e trattamento illecito di dati (art.24-bis D.Lgs.231/01) [articolo aggiunto dalla L.n.48/2008; modificato dal D.Lgs.n.7 e 8/2016 e dal D.L. n.105/2019]

- Documenti informatici (art.491 bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615 c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615 quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n.238/2021]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617 quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n.238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617 quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n.238/2021]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635 bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635 ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635 quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 guinguies c.p.)



- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza cibernetica (art. 1 comma 11 D.L. 21 settembre 2019 n. 105)

Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione ex art. 25 d.lgs. 231/01 [modificato dalla L.n.190/2012, dalla L.3/2019 e dal D.Lgs.n.75/2020]:

- Concussione (art.317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art.318 c.p.) [articolo modificato dalla L. 190/2012, L. 69/2015, L.n.3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art.319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere (art. 319 quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. (art. 322 bis) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art.314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs.n.75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art.316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs.n.75/2020]
- Abuso d'ufficio (art.323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs.n.75/2020]

Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art.25 bis D.Lgs.231/01) [articolo aggiunto dal D.L. n.350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n.409/2001; modificato dalla L. n.99/2009; modificato dal D.Lgs.125/2016]

- Alterazione di monete (art.454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto di monete falsificate (art.453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)



- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 464 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.)

Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/01):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- False comunicazioni sociali con fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Illecite operazioni sua azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012 modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 comma 1 e 2 c.c.).

Reati transnazionali introdotti dagli artt. 3 e 10 della legge 146/2006 d.lgs. 231/01

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art.74 D.P.R. 309/90)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quarter testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre1990 n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 Luglio 1998, n. 286)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- Associazione per delinguere (art.416 c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso (art.416 bis c.p.)



Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro(art. 25-septies d.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n.123/2007; modificato L.n.3/2018]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)

Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies d.lgs.231/01) [articolo aggiunto dal D.Lgs.231/2007; modificato dalla L. n.186/2014 e dal D.Lgs.n.195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs.195/2021]
- Riciclaggio (art 648 bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs.195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648 ter. 1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs.195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter) [articolo modificato dal D.Lgs.195/2021]

Delitti di criminalità organizzata introdotti dalla Legge 94 del 2009 (art.24 ter d.lgs.231/01) [articolo aggiunto dalla l. n.94/2009 e modificato dalla l.69/2015]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione per delinguere di stampo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti (art. 74 DPR 309/90)
- Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 comma 3 Legge 18 aprile 1975 n. 110, (art. 407 comma 2 lettera a) n. 5 c.p.p.)

Reati contro l'industria e il commercio introdotti dalla legge 99 del 2009 (art. 25 bis1) D.Lgs.231701

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà intellettuale (art. 517 ter c.p.)



- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
- Illecita concorrenza con minacce e violenza (art. 513 bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.

Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies D.Lgs.231/019 [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs.58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs.107/2018 e dalla L. n. 238/2001]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art.184 D.Lgs.58/1998) [articolo modificato dalla L. 238/2021]

<u>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla Legge n 99 del 2009</u> (art. 25 - novies d.lgs.231/01)

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1 lett. A bis Legge 43/1941)
- Messa a disposizione del pubblico tramite un sistema di reti telematiche di opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171 comma 3 legge 43 del 1991)
- Abusiva duplicazione per trarne profitto di programmi per elaboratore; importazione, distruzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione dei programmi per elaboratore (art. 171 bis della Legge 633/1941)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione e reimpiego della banca dati
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera protetta dal diritto d'autore o parte di essa (art. 171 ter della Legge 633/1941)



- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione da parte dei produttori o importatori di supporti non soggetti a contrassegno di cui all'art. 181 bis (art.171 septies L. 33/194)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art.171 octies della L. 633/1941

Delitti di intralcio alla giustizia introdotti dalla Legge 116 del 2009 (art.25 – decies d.lgs.231/01)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Reati ambientali (art. 25 undecies, D.Lgs.231/01) [articolo aggiunto dal D.Lgs.n.121/2011, modificato dalla L. n.68/2015, modificato dal D.Lgs.n.21/2018]

- Inquinamento ambientale(art.452-bisc.p.)
- Disastro ambientale (art.452-quaterc.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente(art.452-quinquiesc.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexiesc.p.)
- Circostanze aggravanti(art.452-octiesc.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733- bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs.n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgsn.152/2006,art.256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgsn.152/2006,art.259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs.n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art.452-quaterdeciesc.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento



nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs.n.152/2006, art. 260-bis)

- Sanzioni(D.Lgs.n.152/2006,art.279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs.n.202/2007,art.8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs.n.202/2007,art.9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive(L.n.549/1993 art. 3)

Delitti di sfruttamento di immigrati irregolari introdotti dal D.Lgs. n. 109/2012 (art. 25 duodecies D.Lgs.231/01)

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis Testo Unico in materia di Immigrazione)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3bis, 3ter e comma 5 D.Lgs.n.286/1998)

Reati Tributari (art.25 quinquiesdecies D.Lgs.231/01) [aggiunto dalla L. n.157/2019 e dal D.Lgs.n.75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 D.Lgs.74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 D.Lgs.74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs.74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs.74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art.4 D.Lgs.74/2000) [introdotto da D.Lgs.75/2020]
- Omessa dichiarazione (art.5 D.Lgs.74/2000) [introdotto da D.Lgs.75/2020]
- Indebita compensazione (art.10 D.Lgs.74/2000) [introdotto da D.Lgs.75/2020]

Si evidenzia che le analisi che hanno portato all'aggiornamento del Modello non hanno riguardato le fattispecie di illecito divenute rilevanti ai sensi del D.Lgs.195/2001 "attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale", del D.Lgs.184/2021 "attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio", del D.L. 13/2022 Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza sui luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili" e della L. 22/2022 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti.



IV. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, d.lgs. 231/01) sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato).

In relazione a tali Reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di Attività a Rischio che presentano profili di maggiore criticità risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- Acquisizione di contratti con enti pubblici mediante trattativa privata ovvero partecipazione a procedure ad evidenza pubblica il cui ambito di rischio è:
 - la gestione dei rapporti con funzionari pubblici per l'acquisizione di incarichi;
 - nell'ipotesi di acquisizione di incarichi a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, la predisposizione della documentazione di offerta;
 - la negoziazione con gli Enti pubblici del contratto e/o delle relative condizioni di vendita.
- Gestione delle attività progettuali nell'ambito di servizi resi ad enti pubblici ovvero che coinvolgono enti pubblici come parti interessate il cui ambito di rischio è:
 - predisposizione delle autorizzazioni necessarie all'espletamento dei lavori;
 - gestione degli stati avanzamento lavori ed emissione delle fatture;
 - gestione delle informazioni e delle evidenze (deliverables) inerenti il lavoro svolto nell'ambito di un incarico acquisito da una P.A. o nell'ambito di un incarico che veda come parte o come soggetto interessato un Ente pubblico;
 - la gestione di variazioni contrattuali con i clienti pubblici e rinegoziazione delle condizioni di vendita, ivi comprese le variazioni delle fees previste.
- Gestione dei rapporti con funzionari pubblici per adempimenti normativi ed in occasione di verifiche e ispezioni sul rispetto della normativa medesima il cui ambito di rischio è:
 - la gestione amministrativa (es: adempimenti fiscali, rapporti con uffici tributari, rapporti con CCIAA, ufficio del Registro, Guardia di Finanza, ecc.) e relative verifiche ispettive;
 - la gestione del personale (es: rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, INPS, INAIL, gestione convenzione enti pubblici (es: disabili, ecc.) e relative verifiche ispettive;
 - la gestione dei rapporti con funzionari pubblici (A.S.L., VVFF, Ispettorato del Lavoro, medico competente, etc.) per gli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008, anche in occasione di ispezioni/ verifiche;
 - la gestione degli immobili di proprietà e non (A.S.L., rinnovo certificati, ecc.);
 - gestione degli adempimenti relativi ai diritti di proprietà industriale o intellettuale (es: brevetti, marchi, diritto d'autore).



- Gestione dei rapporti con le Autorità di Pubblica Vigilanza il cui ambito di rischio è:
 - la gestione degli adempimenti e dei rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi della L. 196/03.
- Gestione dei contenziosi il cui ambito del rischio è:
 - la gestione dei rapporti con i magistrati competenti, con i loro Consulenti tecnici ed ausiliari, nell'ambito di procedimenti amministrativi, civili o penali;
 - la gestione dei rapporti con i magistrati competenti, con i loro Consulenti tecnici ed ausiliari, nell'ambito delle cause di lavoro.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti sopra descritti sono previsti specifici Processi Strumentali alla commissione dei reati stessi aventi ad oggetto:

- gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
- gestione degli omaggi, sponsorizzazioni e liberalità generiche;
- gestione dei flussi monetari e finanziari;
- selezione, assunzione e amministrazione del personale e gestione dei benefits;
- gestione della consulenza;
- selezione dei Fornitori e gestione degli approvvigionamenti;
- gestione delle provvigioni alla rete di vendita/agenti.

La Società dovrà creare ed implementare un sistema procedurale in materia di rapporti con la pubblica amministrazione che definisca:

- ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle singole fasi del processo;
- flussi informativi e documentali;
- flussi autorizzativi;
- attività di controllo e monitoraggio;
- modalità di gestione delle eccezioni;
- modalità di archiviazione della documentazione.

Almeno nelle seguenti aree a rischio reato e nei relativi Processi Strumentali:

- acquisizione contratti con Enti pubblici mediante trattativa privata ovvero partecipazione a procedure ad evidenza pubblica;
- gestione delle attività progettuali che coinvolgono gli enti pubblici come parti interessate.

IV.I. I principi di comportamento da tenere nei rapporti con la Pubblica

Amministrazione

I presidi procedurali necessitano la maggiore trasparenza possibile dei processi decisionali che riguardano i rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. In via



generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001. È altresì proibito porre in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interessi nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

A tal riguardo è necessaria una adeguata divulgazione e conoscenza delle disposizioni previste nei Principi Basilari di Etica Aziendale e nelle Compliance Guidelines della Società. In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di Collaboratori, Fornitori, Consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto di Yokogawa Italia S.r.l., che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di Collaboratori, Fornitori, Consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto di Yokogawa Italia S.r.I., che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale:
- favorire, nei processi di acquisto, Collaboratori, Fornitori, Consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la brand image della Società. I regali offerti salvo quelli di modico valore -devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- esibire documenti e dati falsi o alterati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;



- selezione e assunzione del personale;
- gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse, nonché le transazioni commerciali fronte di contestazioni;

È inoltre fatto obbligo ai Destinatari dei presenti principi etico-comportamentali di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di tentata concussione da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, il soggetto interessato deve: (i) non dare seguito alla richiesta; (ii) fornire tempestivamente informativa al proprio responsabile (in caso di dipendente) o al referente interno (in caso di soggetti terzi) ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza.
- In caso di conflitti di interesse che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o nell'ambito di rapporti patrimoniali interni, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al proprio responsabile (in caso di dipendente) o al referente interno (in caso di soggetto terzo) ed attivare formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza.
- In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio responsabile (in caso di dipendente) o il referente interno (in caso di soggetto terzo) ed inoltrare formale richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

Riveste una particolare importanza l'attività di monitoraggio ed una eventuale formalizzazione in procedure dei seguenti aspetti:

- gestione e distribuzione di omaggi e regali;
- gestione delle donazioni e altre liberalità;
- gestione delle spese di rappresentanza;
- modalità di ricorso all'attività di professionisti esterni e Consulenti allo scopo di garantire che le prestazioni richieste al consulente siano effettivamente determinate da una esigenza aziendale;
- gestione delle provvigioni alla rete di vendita/agenti
- gestione delle assunzioni e definizione di un processo di selezione del personale;

Inoltre, nei confronti di terze parti contraenti (es.: Collaboratori, Consulenti, Fornitori, ecc.) che operano con la Pubblica Amministrazione per conto o nell'interesse di Yokogawa Italia S.r.l., i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere, ove possibile, clausole standard, condivise con il Consulente Legale della Società, al fine del rispetto del D.lgs. 231/2001;



- contenere, ove possibile, apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere, ove possibile, apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

Fermo restando che tutti i contratti stipulati successivamente alla data di adozione del Modello da parte della Società devono contenere, ove possibile, la c.d. "Clausola 231", per i soggetti coinvolti in attività a rischio 231 (di cui sopra) e già contrattualmente legati alla Società precedentemente a quella data, sarà necessario provvedere all'invio di un'informativa che affermi che gli stessi sono a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e, ove possibile, che gli stessi s'impegnano a tenere comportamenti conformi al dettato della norma, con allegata un'attestazione di presa visione della stessa da restituire a Yokogawa.

In ogni caso, ove non fosse possibile inserire nei contratti le previsioni sopra indicate, la Società dovrà inviare alle terze parti contraenti una copia dei Principi Basilari di Etica Aziendale e delle Compliance Guidelines, oltre alle citate informative.

La documentazione relativa al sistema di deleghe vigente nella Società, le schede interviste, la matrice "reati-controlli" unitamente alla valutazione dei gap rilevati sono a disposizione degli aventi diritto.

IV.II. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione dell'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono i seguenti:

- verifica periodica, del sistema di deleghe vigente e del rispetto della procedura di comunicazione delle variazioni agli enti interessati;
- raccolta ed armonizzazione delle procedure interne poste a presidio delle attività individuate come rischiose;
- raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità ricevute dai responsabili delle diverse funzioni o da qualsiasi dipendente, nonché da terzi;
- effettuazione delle attività di controllo secondo quanto disposto nel piano di audit e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni a seguito delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche/integrazioni.



Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di dirigenti e/o Dipendenti ne deve dare immediata informazione. Qualora le violazioni fossero imputabili agli Amministratori riferirà all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale.

V. Prevenzione dei Reati societari

In relazione ai Reati e alle condotte criminose esplicitate nel capitolo 3, l'area di Attività a Rischio che presenta profili di maggiore criticità risulta essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, la seguente:

- Gestione della contabilità generale e predisposizione dei progetti di bilancio civilistico e consolidamento, di eventuali situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie, ed altri adempimenti in materia societaria il cui ambito di rischio è:
 - Gestione della contabilità generale e rilevazione, raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio e delle situazioni patrimoniali da sottoporre alla delibera dell'Organo Amministrativo;
 - Predisposizione dei progetti di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Organo Amministrativo;
 - Custodia delle scritture contabili e dei Libri Sociali e predisposizione relazioni, comunicazioni sociali e di mercato;
 - Predisposizione delle situazioni economiche e patrimoniali relative alla gestione dei conferimenti, destinazione dell'utile, operazioni sul capitale e operazioni straordinarie
 - Gestione di operazioni sul capitale sociale della Società, ivi incluse attribuzioni di azioni o quote o processi valutativi dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero di patrimonio della Società nel caso di trasformazione;
 - Attività strumentali propedeutiche a convocazioni/delibere assembleari e gestione dei rapporti con tale organo sociale;
 - Rapporti con il Collegio Sindacale, revisori e soci relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul bilancio di esercizio e consolidamento;
 - Relazioni infragruppo o con parti correlate.

V.I. I principi di comportamento da tenere nell'ambito delle Attività a Rischio

Reati societari

I principi generali di comportamento prevedono che i Destinatari del Modello:



- si astengono dal porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del D.lgs. 231/01 ovvero alla violazione dei principi e delle procedure aziendali descritte nel documento illustrativo del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- assumono un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assumono un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari ed agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;
- osservano rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agiscono sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori, dei soci e dei terzi in genere;
- assicurano il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà degli organi sociali;
- osservano le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne possano provocare una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;
- si astengono dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
- effettuano con tempestività correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- assumono un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa, di informazione e con gli analisti finanziari.

I Destinatari consentono al Sindaco unico ed alle società di revisione l'esercizio dei poteri che la legge loro affida. In particolare, è garantita al Sindaco unico la possibilità di procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.

I Destinatari che abbiano conoscenza della richiesta di un socio di consultare la documentazione societaria segnalano il fatto all'unità organizzativa competente per i rapporti con gli azionisti.



La società è impegnata nel processo di adeguamento delle proprie procedure amministrative anche sulla base di quanto previsto dai Japan's Financial Instruments and Exchange Laws, così come richiesto dalla Casa Madre. Tale attività si focalizzerà sull'adeguamento del sistema procedurale esistente prevedendo la definizione di:

- ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle singole fasi del processo;
- procedura per la chiusura della contabilità e la predisposizione dei bilanci con adempimenti necessari e relative tempistiche (attualmente in fase di predisposizione);
- procedure inerenti le principali aree amministrative-contabili (ad es. gestione tesoreria);
- flussi informativi e documentali:
- definizione delle modalità di trasmissione dei dati prevedendo, in particolare, la dichiarazione in modo formalizzato, di completezza e veridicità dei dati trasmessi nel rispetto delle linee guida di Gruppo;
- flussi autorizzativi;
- regole comportamentali da tenere nella definizione delle informazioni/dati da fornire e nel processo di validazione degli stessi;
- attività di controllo e monitoraggio delle singole fasi;
- modalità di archiviazione della documentazione.

La documentazione è a disposizione per qualsiasi verifica degli aventi diritti.

V.II. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.).

Specificatamente, all'Organismo di Vigilanza vengono assegnati i seguenti compiti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio è sottoposto a verifica di una società di revisione, l'O.d.V. provvede all'espletamento dei seguenti compiti:



- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali.
- con riferimento alle altre Attività a Rischio
 - svolgere verifiche periodiche sull'efficacia e il rispetto delle procedure interne inerenti alla gestione della contabilità, predisposizione dei bilanci e altre attività amministrative connesse volte a prevenire la commissione dei Reati
 - svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
 - esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

VI. Prevenzione reati transnazionali

La legge 16 Marzo 2006, n. 146, "Ratifica della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 Maggio 2001", ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, ratificata dalla legge n. 146 del 16 Marzo 2006, si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione tra Stati al fine di prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale.

L'art. 3 della legge n. 146 del 2006 definisce cosa debba intendersi per reato transnazionale al fine di individuare l'ambito di applicazione della normativa in esame. In particolare, si considera reato transnazionale il "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;



- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

In linea generale, nell'ambito della più ampia definizione di reati di criminalità transnazionale e con riferimento e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ex. D.lgs. n. 231/2001, vengono in considerazione, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146 del 2006, le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio alla giustizia, a condizione che tali condotte siano state commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato.

Con riferimento ai reati transnazionali, le attività da prendere in considerazione ai fini della prevenzione degli stessi possono suddividersi in quattro categorie:

- gestione delle attività infragruppo a rischio in materia di reati transnazionali;
- gestione delle attività con soggetti terzi in materia di reati transnazionali;
- gestione delle attività che prevedono l'ingresso di una persona nel territorio di uno stato:
- gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari internazionali.

L'area di Attività a Rischio che presenta profili di maggiore criticità risulta essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, la gestione delle attività infragruppo o con soggetti terzi avente carattere transnazionale ed in particolare le seguenti attività:

- contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita;
- gestione dei flussi finanziari;
- investimenti infragruppo;
- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti estere;
- transazioni finanziarie con controparti estere;
- attività aziendali che prevedono l'ingresso di una persona nel territorio di uno Stato.

Non sono stati riscontrati rischi particolari legati all'attività caratteristica della società che possano portare al compimento di reati transnazionali, per cui la società non ha ritenuto necessario implementare un sistema procedurale in materia di Attività a Rischio di Reati transnazionali ex Legge 146/2006.

VI.I. I principi di comportamento da tenere nell'ambito dei Reati transnazionali

I presidi procedurali necessitano la maggiore trasparenza e tracciabilità possibile nei processi di gestione delle attività a rischio in materia di reati transnazionali. In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dalla Legge n. 146/2006.



I destinatari del Modello quindi:

- si astengono dal porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione delle fattispecie di cui alla Legge n. 146/2006 ovvero alla violazione dei principi e delle procedure aziendali descritte nel Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- forniscono all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

VI.II. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati a carattere transnazionale sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informativo;
- verifica delle presenze nelle liste dell'UIF delle controparti estere;
- verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei partner commerciali/finanziari;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali;
- verifica di onorabilità e professionalità dei fornitori di beni e/o servizi da inserire in appositi albi;
- verifica nelle liste dell'UIF dei soggetti che devono entrare in uno Stato.

VII. Prevenzione dei Reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D.lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies, che estende la responsabilità amministrativa delle società ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Nelle ipotesi di commissione dei Reati contemplati dall'art. 25-septies, la responsabilità prevista dal D.lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per la società, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi.

I presupposti per definire il fatto colposo sono:



- le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche;
- soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti Destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori;
- nella previsione del codice penale, le fattispecie delittuose contemplate dagliartt.
 589 e 590 sono caratterizzate dall'aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche. L'elemento soggettivo, dunque, consiste nella c.d. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice;
- il concetto di colpa specifica rimanda all'art. 43 c.p., nella parte in cui si prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
- le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, co. 2, e 590, co. 3, c.p., ricomprendono anche l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

La Società è assoggettata ai principi normativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul posto di lavoro. A tal proposito il Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, è stato predisposto e strutturato considerando tutti gli obblighi giuridici relativi così come previsti dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro e agenti fisici;
- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 30 co. 3 del D.lgs. 81/2008,la Società ha predisposto un piano di sicurezza nei luoghi di lavoro conforme alla normativa ed individuato i soggetti responsabili:

- il datore di lavoro (Organo Amministrativo) che ha il potere di spesa,



- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP),
- il medico del lavoro competente (medico del lavoro esterno),
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Inoltre la Società si è dotata di un insieme di procedure in materia di salvaguardia della salute e della sicurezza sul posto di lavoro rispondenti ai requisiti dello standard internazionale OHSAS 18001:1999.

VII.I. I principi di comportamento da tenere nell'ambito del rispetto delle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute del lavoro.

È fatto obbligo per tutti i Destinatari del Modello di rispettare ogni cautela possibile (anche non espressamente nominata) volta ad evitare qualsivoglia danno. La società ha implementato tutti gli standard di sicurezza caratteristici per le singole diverse attività produttive.

Inoltre costituisce un obbligo contrattuale per il datore di lavoro garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile. A tal fine devono essere adottate tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come specificato dall'art. 15, comma1, lett. c), del D.lgs. n. 81/2008), alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

Secondo la migliore dottrina e la più recente giurisprudenza l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza (forme di protezione oggettiva) ma deve intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).

Il datore di lavoro che abbia, secondo i criteri sopra esposti, adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generali ex art. 2087 c.c. che speciali ex D.lgs. n. 81/2008), è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La documentazione è a disposizione per qualsiasi verifica degli aventi diritti.

VII.II. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

È innanzi tutto importante sottolineare che l'estensione dell'applicazione del decreto 231 ai delitti colposi non pone un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e quello del Modello Organizzativo, nonché tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'Organismo di Vigilanza. L'autonomia di funzioni



proprie di questi organi non consente di ravvisare una sovrapposizione dei compiti di controllo: i diversi soggetti deputati al controllo svolgono i propri compiti su piani differenti.

Per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'O.d.V. si avvale di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio).

L'Organismo di Vigilanza non ha obblighi di controllo dell'attività di cui alla presente parte speciale del Modello (per i quali come detto la responsabilità è in capo agli organi preposti dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro); l'O.d.V. ha sempre il dovere di verifica della idoneità e sufficienza dei modelli organizzativi a prevenire i reati.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e dovrà ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'Organismo di Vigilanza può anche decidere di intervenire a seguito di segnalazioni ricevute anche da fonti anonime o extra-aziendali.

VIII. Prevenzione dei Reati in violazione delle norme sulla ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché sull'autoriciclaggio.

Con il D.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 - in vigore dal 29 dicembre 2007 - il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

L'art. 3 della legge n.186/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2015 il delitto di autoriciclaggio (art.648 ter comma 1 c.p.) e ha inserito la nuova fattispecie delittuosa tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Il reato di autoriciclaggio è un reato proprio e consiste in riemissione nel circuito dell'economia legale di beni provenienti dai delitti in precedenza commessi dall'agente. Rispetto al reato di riciclaggio , l'ipotesi autoriciclaggio si caratterizza per i seguenti elementi: il soggetto che ricicla è il medesimo che autore del reato base dal quale originino i proventi illeciti, tra le condotte rilevanti compare l'immissione dei proventi in attività economiche lecite e l'ostacolo all'identificazione della provenienza illecita del denaro o di altre utilità. Il reato di autoriciclaggio può trovare spesso applicazione con i reati tributari. Inoltre va segnalato che il D.Lgs.90/2017 e, da ultimo, il D.Lgs.125/2019 hanno espressamente definito i criteri per individuare il titolare effettivo delle imprese stabilendo che laddove l'applicazione dei criteri forniti non consenta univocamente di individuare uno



o più titolari effettivi, questo coinciderà con la persona fisica o con le persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della Società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Ne consegue che ai sensi dell'art. 25-octies, D.lgs. n. 231/2001, l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati possono essere suddivise in due macrocategorie:

- attività con soggetti terzi, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi;
- attività infragruppo, poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra società appartenenti allo stesso gruppo.

La Società dovrà creare ed implementare un sistema procedurale in materia di Attività a Rischio di riciclaggio e autoriciclaggio che garantisca il rispetto dei seguenti obiettivi di controllo ex D.lgs. 231/2001:

- costante verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei Fornitori e partner tramite, ad esempio, acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate;
- costante verifica della regolarità dei pagamenti e dei flussi finanziari aziendali;
- definizione di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali:
- monitoraggio sulle verifiche della Tesoreria (in merito a: rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture;
- verifica della regolarità dei pagamenti e degli adempimenti fiscali;
- trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-venture;
- adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

VIII.I. Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle Attività a Rischio

Reato di riciclaggio

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari del Modello, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività nelle aree a Rischio, e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengano a regole di condotta aventi il fine di prevenire ed impedire il verificarsi degli illeciti in materia di riciclaggio.



I Destinatari del Modello guindi:

- si astengono dal porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione delle fattispecie di cui all'art. 25-octies del D.lgs. 231/01 ovvero alla violazione dei principi e delle procedure aziendali descritte nel Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- assicurano il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- forniscono all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

La documentazione è a disposizione per qualsiasi verifica degli aventi diritti.

VIII.II. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati e gli illeciti di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- verificare se siano fissati/determinati, da parte delle funzioni competenti, i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti per poter intraprendere rapporti commerciali con la società:
- verificare l'implementazione, da parte delle funzioni competenti, di una corretta procedura per la verifica della correttezza dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza tra Destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nella transazione;
- verificare la sussistenza di controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;
- verificare l'adozione, da parte delle funzioni competenti, di corrette modalità di valutazione circa l'analisi della congruità economica degli investimenti effettuati;
- verificare l'adozione, da parte delle funzioni competenti, di programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.



IX. Prevenzione dei Reati in violazione delle norme in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati

Mediante la promulgazione della legge n. 48 del 18 Marzo 2008, nel cui art. 7 il legislatore ha previsto l'introduzione dell'art. 24-bis nell'impianto normativo del D.lgs. n. 231/2001, il legislatore ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001.

L'introduzione dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, risponde all'esigenza di introdurre forme di responsabilità penale per le persone giuridiche anche con riferimento ai reati informatici più gravi.

Occorre subito specificare che nonostante nel titolo dell'art.24-bis si faccia riferimento anche al "trattamento illecito dei dati", il corpo dell'articolo in questione non fa alcun riferimento alla disciplina relativa al trattamento illecito dei dati personali. Pertanto, il "risk assesment" svolto non ha avuto in oggetto la verifica della corretta attuazione della normativa nazionale in tema di privacy ed, in particolare, dell'art. 167 del Codice della privacy (D.lgs. 196/2003).

In relazione alle fattispecie di reato previsto dall'articolo 24-bis, è stata attuata una analisi delle procedure di accesso e di utilizzo dei sistemi informatici aziendali (modalità di utilizzo di strumenti informatici o telematici dell'ente dal dipendente o dal soggetto posto in posizione apicale, security policies per filtri di traffico di rete, ecc.) in merito alle principali aree a rischio.

Si segnala che il D.L. n.105/2019 (c.s. D.L. Cyber Security) ha introdotto una serie di misure volte alla sicurezza cibernetica nazionale e una nuova fattispecie di reato. Si tratta del reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza.

L'area di Attività a Rischio che presenta profili di maggiore criticità risulta essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, la gestione dei sistemi informativi e dei documenti informatici ed in particolare le seguenti attività:

- Predisposizione dell'assetto organizzativo a presidio dell'IT; ;
- Definizione Piano Strategico IT; ;
- Analisi e valutazione dei rischi IT;
- Individuazione e gestione degli indirizzi, delle politiche e del piano della sicurezza IT;;
- Gestione del piano di comunicazione e della formazione inerente la gestione dei sistemi informativi e dei relativi strumenti di sicurezza: :
- Gestione dell'inventario dell'hardware e del software aziendale:
- Definizione delle autorizzazioni di accesso ai Sistemi Informatici e Controllo Accessi;
- Acquisizione/ Sviluppo e manutenzione di Software Applicativo;
- Gestione modifiche ai software (Change management);
- Gestione dei sistemi e della rete;
- Monitoraggio della Sicurezza;



- Incident & Problem Management (registrazione dei malfunzionamenti, analisi e individuazione delle soluzioni);
- Verifica della conformità alle politiche e alle procedure di IT governance e sicurezza ICT (IT Audit);
- Predisposizione di documenti informatici (atti pubblici o scritture private) aventi efficacia probatoria;
- Gestione degli adempimenti e degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di certificazioni di firma elettronica qualificate.

Suddette attività sono gestite prevalentemente dalla Capogruppo e il coinvolgimento di Yokogawa Italia ha carattere prevalentemente marginale.

La Società sta valutando la possibilità creare ed implementare un sistema procedurale in materia di gestione dei sistemi informativi e dei documenti informatici, a tutela dei rischi di commissione dei reati informatici di cui all'art. 24 bis del D.lgs. 231/01, che definisca:

- ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle singole fasi del processo;
- flussi informativi e documentali;
- flussi autorizzativi;
- attività di controllo e monitoraggio;
- modalità di gestione delle eccezioni;
- modalità di archiviazione della documentazione;
- modalità di utilizzo di apparecchi personali, se previsti, che prevedano la regolamentazione e dell'uso di tablet e smartphone ai fini lavorativi, l'utilizzo di social network;

IX.I. Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle Attività a Rischio di delitti informatici

I presidi procedurali necessitano la maggiore trasparenza e tracciabilità possibile nei processi di gestione dei sistemi informatici. A tal fine, I Destinatari assumono un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività che prevedono l'utilizzo dei sistemi informatici della Società.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001.

A tal riguardo è necessaria una adeguata divulgazione e conoscenza delle disposizioni previste nei Principi Basilari di Etica Aziendale e nelle Compliance Guidelines. In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali è fatto divieto di:

 acquisire, copiare e utilizzare, senza autorizzazione, o danneggiare software della Società o di terze parti;



- effettuare o distribuire copie del software o della documentazione da utilizzare all'interno della Società o per altri fini né per uso personale o altrui, inclusi clienti e membri della famiglia;
- introdurre e/o utilizzare nella Società software proveniente da fonti non autorizzate, incluso quello scaricato da Internet o che non prevede l'acquisto di licenze;
- utilizzare il sistema informativo della Società o personale in modo da intercettare abusivamente, interrompere o danneggiare l'attività della Società o l'attività di soggetti terzi o in modo da violare le norme o le leggi in merito;
- falsificare documenti informatici aventi efficacia probatoria;
- porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione delle fattispecie di cui all'art. 24 bis del D.lgs. 231/01 ovvero alla violazione dei principi e delle procedure aziendali descritte nel Modello di organizzazione, gestione e controllo.

La documentazione è messa a disposizione per qualsiasi verifica degli aventi diritto.

IX.II. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati e gli illeciti in materia di delitti informatici e trattamento illecito dei dati sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche sull'efficacia e il rispetto delle procedure interne inerenti alla gestione dei sistemi informatici e altre attività volte a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

X. Prevenzione dei delitti di criminalità organizzata

Mediante la promulgazione della Legge 94 del 2009 il legislatore ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l'art. 24 ter.

L'introduzione della norma risponde all'esigenza di evitare che all'interno della compagine aziendale possano essere commessi reati particolarmente gravi e suscettibili di destare allarme sociale come quelli di tipo associativo.

Tali delitti, per concorde giurisprudenza, si configurano quando tre o più persone decidano di associarsi al fine di commettere uno o più delitti.

Le pene sono modulate a seconda che il soggetto promuova o costituisca l'associazione ovvero vi partecipi semplicemente con il ruolo di aderente/affiliato.



Ovviamente, al ricorrere delle ipotesi di commissione dei Reati contemplati dall'art. 24 ter, la responsabilità prevista dal D.lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito sia derivato un vantaggio per l'Ente sia monetario che consistente in altre utilità.

Di tutte le ipotesi associative quelle che meritano maggior attenzione sono quelle volte allo sfruttamento di esseri umani (riduzione in schiavitù, tratta di persone e comportamenti similari) e quelle finalizzate a commettere violazioni della legge sull'immigrazione (ex art. 12 del D.Lgs.286/1988 sono puniti tutti quegli atti diretti a procurare l'ingresso e a favorire la permanenza nel territorio dello Stato di clandestini al fine di trarne un profitto).

In relazione alle fattispecie di reato previste dall'articolo 24-ter, è stata attuata un'analisi dei processi aziendali e delle attività a rischio.

Attività a rischio sotto questo profilo sono quelle in cui il personale intrattiene rapporti diretti con paesi inseriti in aree geografiche a rischio "sfruttamento esseri umani".

Con riferimento all'associazionismo volto a favorire l'immigrazione clandestina, da un'attenta analisi è emerso come tra le aree maggiormente a rischio si può segnalare quella delle human Resources e quella dei trasporti transfrontalieri.

Dunque con riferimento ai delitti di criminalità organizzata legata allo sfruttamento di soggetti deboli o di immigrati irregolari, i processi aziendali a rischio potrebbero essere quelli concernenti:

- la logistica e il trasporto di merci da o per l'estero;
- la logistica, l'organizzazione e la gestione dei vettori provenienti da aree a rischio immigrazione clandestina;
- la gestione di quel complesso di attività legate alle risorse umane che prevedono l'ingresso nel territorio dello Stato di persone da impiegare all'interno dell'Ente;
- la gestione delle attività aventi ad oggetto l'ingresso di merci provenienti da Stati che si trovano in aree a rischio immigrazione clandestina (che potrebbero aumentare il rischio di illegale occultamento di soggetti privi di regolare documentazione di soggiorno);
- le procedure di assunzione del personale straniero.

Per quanto concerne l'associazione per delinquere c.d. "semplice", quella di stampo mafioso e quelle legate al traffico di armi o di sostanze stupefacenti non esistono aree aziendali più a rischio di altre in quanto il pericolo che all'interno dell'Ente possano sorgere sodalizi criminosi di tale portata e gravità per commettere i c.d. "reati fine" potrebbe essere in astratto connaturato a qualsiasi ambito d'azione.

Pertanto, attività a rischio potrebbero essere:

- contratti di acquisto e/o di vendita;
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione di rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- transazioni finanziarie:



gestione delle risorse umane.

Dall'attività di "scoping" è comunque emerso che non sono riscontrabili rischi particolari che possano portare al compimento di reati associativi, per cui la società non ha ritenuto necessario implementare un sistema procedurale nella materia in oggetto.

I reati, in questione sono da ritenersi di difficile commissione all'interno della Società e, pertanto le regole generali di comportamento, già adottati dalla Società, attraverso l'adozione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché le procedure operative, adottate dalla Società, sono sufficienti a ritenere accettabile il rischio di commissione di tali ultimi reati.

I reati di associazione volti allo sfruttamento degli esseri umani o dei migranti invece sono potenzialmente verificabili e realizzabili in capo alla figura del Direttore del Personale o di chiunque, a lui sottoposto, operi nel settore delle risorse umane e del reclutamento delle figure professionali a vari livelli.

Sono queste le aree della Società che possono ritenersi interessate dal rischio di commissione dei reati di cui all'art. 24 ter del Decreto.

X.I. Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio di delitti di criminalità organizzata

Al fine precipuo di evitare di incorrere nella commissione di tali gravi reati, tutti i Destinatari del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (apicali, subordinati, partners e consulenti) si impegnano ad assumere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività e in particolare in quelle che prevedono l'intrattenimento di rapporti con paesi esteri che presentano profili di rischio.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 24-ter del D.lqs. 231/2001.

Le misure attuate e/o attuabili per scongiurare il rischio commissione sono rappresentate da:

- accesso indiretto al mercato del lavoro per il tramite di agenzie di lavoro interinale;
- reclutamento dei dipendenti con procedure standardizzate;
- elevati standard qualitativi richiesti per lavorare all'interno del gruppo;
- doppio binario di verifica della regolarità delle posizioni dei lavoratori (controlli agenzia interinale + procedure di controllo interne all'atto dell'assunzione);
- rigoroso rispetto delle procedure assunzione al fine di evitare lo sfruttamento di esseri umani sotto qualsiasi forma o favorire l'ingresso e/o la permanenza di lavoratori extra-comunitari nel territorio dello Stato:
- pratiche di registrazione (posizione INPS, INAIL, etc....) personali per ogni lavoratore;
- controlli sull'affidabilità dei vettori esterni per il trasporto di materiali.



Poiché il rischio di commissione di delitti associativi appare basso, appaiono sufficienti le procedure già esistenti per scongiurare la commissione di singoli "reati fine".

A queste si debbono certamente aggiungere le misure di diffusione della "cultura positiva aziendale", tramite distribuzione di una copia del Codice Etico e delle Linee Guida ad ogni dipendente all'atto dell'assunzione e pubblicazione in Intranet del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

La distribuzione di tale materiale cartaceo, sotto il profilo dell'effettività, andrà accompagnata da percorsi di formazione continua in aula obbligatori sia del top management che del personale subordinato.

Ad ulteriore presidio, onde evitare che all'interno dell'Ente possano sorgere sodalizi criminosi si aggiungono sia i controlli "verticali" – per cui l'apicale supervisiona i propri sottoposti valutando il comportamento da essi tenuto in concreto quotidianamente in azienda - che "orizzontali" riferendosi con questo alle c.d. "politiche della delazione", fenomeno per cui i sottoposti oltre che essere controllati dai superiori gerarchici si controllano vicendevolmente tra loro segnalando all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti anomali o sospetti.

X.II. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i reati in materia di delitti di criminalità organizzata sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni dovranno essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- verificare il costante rispetto delle procedure standardizzate per il reclutamento del personale:
- svolgere verifiche periodiche sull'efficacia e il rispetto delle procedure interne e delle altre attività volte a prevenire la commissione dei reati all'interno dell'Ente;
- promuovere, di concerto con i vertici aziendali, corsi di formazione per i dipendenti per favorire la diffusione del Modello, del Codice Etico e delle Linee Guida e garantire la loro corretta comprensione ed assimilazione da parte di tutto il personale;
- esaminare le eventuali segnalazioni di violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti necessari per verificare la fondatezza delle segnalazioni ricevute;
- cooperare con i vertici aziendali per promuovere la diffusione di una cultura di etica aziendale.



XI. Prevenzione dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1) – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)

Mediante la promulgazione della Legge n. 99 del 2009 il legislatore ha aggiunto al D. Lgs.231/2001 l'art. 25 bis1 che introduce nel novero dei reati presupposto fondanti la responsabilità amministrativa dell'Ente i delitti contro l'industria e il commercio. L'introduzione dell'articolo risponde all'esigenza di evitare la commissione all'interno della compagnie aziendale di reati che possano andare a ledere gli interessi dell'industria nazionale ed il corretto e trasparente esplicarsi dei rapporti commerciali a vari livelli.

Tali delitti, previsti e puniti agli artt. 513 e ss del c.p., non reprimono tanto comportamenti di concorrenza sleale, truffa, corruzione o concussione che sono già oggetto di altre norme giuridiche specifiche, ma piuttosto garantiscono il corretto esplicarsi dei traffici commerciali a livello nazionale o comunque intesi nel loro complesso.

In relazione alle fattispecie di reato previste dall'articolo 25 bis e 25 bis1, è stata attuata un'analisi dei processi aziendali e/o attività a rischio, dalla quale è risultato estremamente basso il pericolo che soggetti all'interno dell'Ente possano rendersi protagonisti di autonome iniziative volte a turbare il libero esplicarsi dell'industria e del commercio in particolare ponendo in essere comportamenti di concorrenza sleale, vendita di aliud pro alio, messa in atto di condotte fraudolente volte ad alterare provenienza e la denominazione di prodotti o messa in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi, segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto.

Anche se il rischio di commissione dei suddetti reati appare basso o talora – come nel caso della contraffazione dei marchi dei prodotti agroalimentari – addirittura nullo, tuttavia i processi aziendali a rischio potrebbero risultare quelli concernenti:

- la stipulazione di contratti;
- l'attività della "forza vendita";
- l'attività dei tecnici laddove indichino le specifiche di sistema, le caratteristiche del prodotto o dell'impianto;
- la creazione di prestampati standardizzati dei contratti d'acquisto;
- la consegna della merce, quando cioè il cliente può verificare la corrispondenza tra quanto pattuito all'atto di conclusione del contratto e quanto ricevuto;
- le procedure di collaudo di apparecchi e sistemi presso il cliente.

Con riferimento invece alle fattispecie delittuose di cui agli artt. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine")⁷ e 517 quater c.p. (Contraffazione di

-

⁷ Commette tale reato chiunque ponga in vendita sostanze traendo in inganno il cliente circa la genuinità



indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)⁸ si deve osservare come il gruppo Yokogawa non produca né commercializzi sostanze alimentari. Si conviene, perciò, che il rischio che vengano commesse tali fattispecie delittuose è nullo o comunque inesistente, mancando l'oggetto materiale del reato de quo.

La commercializzazione di prodotti agroalimentari risulta, infatti, totalmente estranea all'oggetto sociale di Yokogawa.

XI.I. Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio di delitti contro l'industria e il commercio.

Il rischio che vengano commessi delitti contro l'industria ed il commercio è maggiore con riferimento alle aree commerciali.

Da un'analisi dell'attività mediante effettuazione di interviste coi vertici societari risulta un livello di rischio commissione estremamente basso in quanto i clienti di Yokogawa non sono occasionali ma hanno carattere di "continuità".

Alla luce di ciò, è primario interesse del gruppo fornire ai propri clienti prestazioni di elevatissima qualità per fidelizzarli.

Pertanto fornire merce di qualità difforme rispetto a quella pattuita significherebbe perdere la clientela di continuità con grande svantaggio economico e di immagine per tutto il gruppo.

Inoltre il fatto di possedere un brand molto forte fa sì che il marchio esprima una marcata identificazione del prodotto col gruppo diventando garanzia di elevata qualità riconosciuta in tutto il mondo.

Con particolare riferimento alle condotte di illecita concorrenza con violenza o minaccia⁹, dall'attività di "scoping" è emerso come sia estremamente basso il rischio che apicali o subordinati adottino comportamenti intimidatori verso i concorrenti al fine di coartare la libertà e falsare la libera concorrenza sul mercato.

La collocazione spaziale frammentata su diversi continenti sia delle società del gruppo che di quelle dei concorrenti rende difficile ipotizzare che soggetti isolati facenti parte del gruppo possano rendersi autori di atti di violenza o minaccia verso altri concorrenti.

Laddove vi fossero tali comportamenti finalizzati a danneggiare il concorrente potrebbero configurarsi come il risultato di scellerate iniziative personali isolate ed assolutamente impossibili da prevedere e monitorare se non con gli ordinari strumenti di guida e controllo dei comportamenti (Modello organizzativo, Codice Etico e Linee Guida).

In ogni caso, per scongiurare del tutto il rischio commissione, seppur basso, dei suddetti reati, le misure attuate dall'Ente sono state le seguenti:

_

⁸ Commette tale reato chiunque contraffà o altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari

⁹ Si tratta del reato previsto e punito all'art. 513 *bis* c.p.: commette tale reato chi, nell'esercizio di un'attivitàcommerciale, industriale o produttiva compie atti di concorrenza con violenza o minaccia



- impegno da parte dei Destinatari del Modello di attenersi alle regole di condotta volte a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro l'industria e il commercio (cfr. disposizioni specifiche delle Linee Guida e del Codice etico che impongono la massima lealtà, trasparenza e correttezza verso tutti i concorrenti);
- impegno ad astenersi dal realizzare o concorrere alla realizzazione delle fattispecie di cui all'art. 25 bis1 del D.lgs. 231/01 ovvero alla violazione dei principi e delle procedure aziendali descritte nel Modello organizzativo;
- previsione all'interno di contratti stipulati e stipulandi con clienti e fornitori di clausole di garanzia a contro vizi della merce venduta tutela dell'acquirente finale;
- certificato di accettazione in campo di macchinari e sistemi;
- massima trasparenza verso il cliente mediante messa in rete, sul sito ufficiale del gruppo, di tutti i dettagli e le specifiche tecniche relative alle singole unità da assemblare:
- previsione di penali contrattuali in caso di ritardata consegna della merce al cliente;
- sotto il profilo dei Protocolli, si segnala, da ultimo, la possibilità per il cliente di verificare la merce e di poter beneficiare di un collaudo in campo degli impianti.

Con riferimento al delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e di contraffazione della provenienza dei prodotti agroalimentari, essendo il livello di rischio verificazione di tali condotte inesistente, nessun Protocollo necessita di essere attuato.

XI.II. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti contro l'industria ed il commercio sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio così come individuate nella presente Parte Speciale
- curare che tali istruzioni vengano conservate su supporto cartaceo e/o informatico;
- svolgere verifiche periodiche sull'efficacia ed il rispetto delle procedure interne e delle altre attività volte a prevenire la commissione di tali reati all'interno dell'Ente:
- promuovere, di concerto con i vertici aziendali, corsi di formazione periodici obbligatori per favorire la diffusione del Modello organizzativo, del Codice Etico e delle Linee Guida e la loro corretta comprensione ed assimilazione da parte di tutto il personale sia apicale che sottoposto;
- esaminare eventuali segnalazioni di violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti necessari per verificare la fondatezza delle stesse.



XII. Prevenzione dei delitti contro della proprietà intellettuale

Mediante la promulgazione della Legge n. 99 del 2009 il Legislatore ha aggiunto al D.Lgs.231/2001 l'art. 25 novies, che include nel novero dei reati presupposto fondanti la responsabilità amministrativa dell'Ente i delitti contro la proprietà intellettuale. Si tratta di una serie di condotte previste e punite agli artt. 171 e ss. della Legge n. 633 del 1941 recante "Disposizioni in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modifiche.

I delitti in materia di violazione del diritto d'autore commessi in ambito aziendale possono offendere tanto l'altrui proprietà intellettuale quanto quella dell'Ente stesso.

Per quanto concerne il rischio che uno più soggetti all'interno dell'Ente possano commettere atti volti a utilizzare illecitamente altrui opere dell'ingegno, i profili di maggior rischio si individuano con riferimento alle procedure di accesso e di utilizzo dei sistemi informatici aziendali (modalità di utilizzo di strumenti informatici o telematici dell'ente dal dipendente o dal soggetto posto in posizione apicale, security policies per filtri di traffico di rete, ecc.).

Con riferimento alla tutela delle altrui opere d'ingegno, quindi, l'area di maggior criticità risulta essere:

- la gestione dei sistemi informatici e dei documenti informatici con particolare riferimento alla navigazione.

Per quanto concerne invece la tutela del brand Yokogawa (che è un marchio registrato) e dei brevetti ad esso correlati esso è certamente, l'area di attività che presenta i maggiori profili di criticità risulta essere:

la custodia e la gestione di marchi, brevetti e opere d'ingegno coperte da copyright

Dall'attività di "scoping" è emerso come le suddette attività siano gestite pressoché esclusivamente dalla Capogruppo e il coinvolgimento di Yokogawa Italia abbia carattere prevalentemente marginale. Infatti i brevetti sono depositati presso la sede della capogruppo in Giappone.

XII.I. Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio di delitti contro la proprietà intellettuale

Per quanto attiene la tutela dell'altrui proprietà intellettuale occorre continuare a fare uso delle procedure standardizzate volte ad impedire che apicali e sottoposti possano riprodurre marchi, brevetti o opere altrui d'ingegno protette dalla legge sul diritto d'autore. Misure attuabili per scongiurare il rischio che vengano riprodotte opere dell'ingegno altrui:

 procedure di policy in ambito informatico secondo le quali tutti gli strumenti di lavoro debbono essere finalizzati a scopi aziendali;



- blocco della navigazione con riferimento a siti internet non istituzionali da cui è
 possibile effettuare il download illegale di materiale coperto da copyright;
- far sì che l'utilizzo dello strumento informatico sia allineato non solo con le strategie del Management ma anche con i principi etico-comportamentali contenuti nel Codice di Condotta e nelle Linee Guida;
- installazione di terminal virtuali presso la casa madre e da parte dell'Amministratore di Sistema
- effettuazione di verifiche e controlli periodici

In questo senso possono essere ritenute valide le considerazioni fatte nella parte del Modello organizzativo dedicate alla creazione ed implementazione di un sistema procedurale in materia di gestione dei sistemi informativi, a tutela dei rischi di commissione dei reati informatici di cui all'art. 24 bis del D.lgs. 231/01.

La capogruppo prima e l'Amministratore di Sistema presso Yokogawa Italia in seconda battuta, si impegnano a verificare costantemente che le procedure di sicurezza siano efficaci e correttamente implementate e, laddove non lo siano, si impegnano ad intervenire, anche per il tramite dell'Organismo di Vigilanza, con azioni correttive mirate.

Per quanto attiene alla tutela di marchi registrati e brevetti di proprietà di Yokogawa, suddette attività sono gestite prevalentemente dalla Capogruppo e il coinvolgimento di Yokogawa Italia ha carattere prevalentemente marginale.

I dipendenti di Yokogawa Italia non hanno accesso a tali banche dati protette e pertanto mancando l'oggetto materiale del possibile reato di diffusione di beni immateriali coperti da copyright, il rischio della commissione dello stesso è praticamente nullo.

Inoltre a scongiurare che vengano diffusi in rete o attraverso altri canali marchi e brevetti registrati depone il fatto che il marchio Yokogawa è riconosciuto a livello mondiale e rappresenta motivo di vanto e quindi non si vede come potrebbe configurare un interesse/ vantaggio per l'Ente a compiere comportamenti di divulgazione indebita in spregio alla normativa sul copyright.

Per quanto concerne invece il problema dell'abusiva duplicazione di programmi per elaboratore, dall'attività di "scoping" è emerso come sia Yokogawa Europe ad acquistare le licenze per i programmi per elaboratore elettronico e a detenerle.

Non vi è dunque possibilità per i dipendenti di Yokogawa di duplicare o riprodurre in qualsiasi modo i programmi installati sui propri personal computer grazie all'esistenza di Codici identificativi legati solo a Yokogawa.

La remota possibilità di commissione del reato di duplicazione di programmi per elaboratore potrebbe sussistere laddove il dipendente fosse un esperto informatico in grado di porre in essere comportamenti ricollegabili alla pirateria informatica.

Tuttavia, ammesso che tale reato presupposto venga posto in essere si dovrebbe comunque dimostrare che lo stesso è stato perpetrato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.



La società non potrebbe conseguire comunque il vantaggio economico in quanto non vi sarebbe una giustificazione di spesa per i profitti realizzati mediante la vendita a terzi di software illegalmente duplicati (per questo si rimanda a quanto contenuto nel Modello in ordine alla rendicontazione delle spese).

Il rischio di commissione di tale reato appare dunque estremamente basso e le procedure ed i protocolli in atto appaiono idonei a scongiurare il rischio commissione.

XII.II. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

In relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne la prevenzione dei delitti contro la proprietà intellettuale, i compiti dell'Organismo di vigilanza sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate le istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree sensibili così come individuate nella presente Parte Speciale;
- curare che tali istruzioni vengano conservate su supporto cartaceo o informatico;
- procedere all'aggiornamento periodico delle medesime istruzioni;
- svolgere verifiche periodiche di monitoraggio sull'efficacia e il rispetto delle procedure interne e delle altre attività volte a tutelare il marchio registrato del gruppo;
- promuovere periodicamente, di concerto con i vertici aziendali, corsi di formazione in aula con carattere di obbligatorietà per favorire la diffusione del Modello organizzativo, del Codice Etico e delle Linee Guida e la loro corretta comprensione ed assimilazione da parte di tutto il personale sia apicale che sottoposto;
- esaminare eventuali segnalazioni di violazioni del Modello organizzativo ed effettuare gli accertamenti necessari per verificare la fondatezza delle stesse.

XIII. Prevenzione dei delitti di intralcio alla giustizia

Mediante la promulgazione della Legge n. 116 del 3 agosto 2009 è stata inserita una nuova ipotesi di reato-presupposto all'impianto dell'art. 25 novies D.Lgs.231/2001.

Il nuovo art. 25 novies inserisce nel novero dei reati presupposto fondanti la responsabilità amministrativa dell'Ente il delitto previsto all'art. 377 bis del codice penale ossia l'"induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria", articolo introdotto dal legislatore penale a seguito della Legge n. 63 del 2001 che ha introdotto il c.d. "giusto processo".

Tale condotta, avente carattere sussidiario (si applica infatti solo se il fatto non costituisce più grave reato) reprime il comportamento di chi con violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa avrebbe la facoltà di astenersi.



Con riferimento a tale fattispecie delittuosa, va precisato che soggetto attivo può essere chiunque, mentre il destinatario della condotta può essere soltanto chi possa avvalersi della facoltà di non rispondere in un processo penale, ossia l'indagato o l'imputato, nel processo in questione oppure in uno connesso.

Fondamento della fattispecie in esame è quello di evitare che coloro che sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento possano ricevere indebite pressioni (offerte o promesse di denaro e/o altre utilità) o illecite coercizioni (violenze e/o minacce) allo scopo di non rendere le dichiarazioni cui sono chiamati innanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero di rendere dichiarazioni mendaci (non corrispondenti al vero), ad opera di chi, coinvolto direttamente (ad es.: come sottoposto a procedimento penale) o indirettamente (es.: per legami di amicizia, parentela o appartenenza a comuni organizzazioni criminali) nel procedimento ritenga le dichiarazioni di cui sopra potenzialmente lesive nell'iter della vicenda giudiziaria.

Il reato in oggetto può assumere rilevanza all'interno della Società nell'ipotesi in cui si instauri un processo penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società (Amministratore Delegato, Consigliere e/o Sindaco, responsabile e/o dirigente, dipendente e/o operaio, e altro soggetto), imputato nel medesimo procedimento penale o in procedimento connesso, ponga in essere la condotta descritta nel reato di cui all'art. 377 bis c.p., finalizzata a non far rendere dichiarazioni o a far rendere dichiarazioni mendaci nel processo penale in questione.

Il reato in questione è stato ritenuto potenzialmente verificabile all'interno della Società anche se per questa tipologia di illecito non sono individuabili aree o attività a rischio, dal momento che la sua commissione è possibile solo nell'ipotesi in cui penda un procedimento penale a carico di un soggetto facente parte della Società stessa.

Può essere, pertanto, definita unica attività a rischio l'ipotesi di un procedimento penale a carico di un soggetto della Società.

In ogni caso, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, possono essere indicate come aree societarie maggiormente sensibili quelle che:

- gestiscono rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari nazionali o internazionali;
- rivestono un ruolo apicale e potrebbero esercitare pressioni nei confronti disottoposti chiamati a riferire all'Autorità Giudiziaria in occasione di un procedimento penale;
- gestiscono risorse finanziarie e potrebbero dare o promettere denaro a persone chiamate a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria per indurle a non rendere dichiarazioni o a dichiarare il falso in un procedimento penale.



XIII.I. Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio di delitti di intralcio alla Giustizia

Il rispetto dei principi generali descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché il rispetto dei valori e delle direttive comportamentali descritte nel Codice Etico e nelle Linee Guida emanate dal gruppo possono essere ritenuti elementi già di per sé sufficienti per ridurre il rischio di commissione di tale reato entro limiti di accettabilità. In ogni caso, per scongiurare del tutto il rischio commissione dei reati di intralcio alla giustizia le misure attuate ed attuabili dall'Ente sono le seguenti:

- impegno da parte dei destinatari del Modello ad attenersi a regole di condotta aventi il fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati di intralcio alla giustizia;
- impegno nell'astenersi dal porre in essere o concorrere alla realizzazione delle fattispecie di cui all'art. 25 novies del D.lgs. 231/01 ovvero alla violazione dei principi e delle procedure aziendali descritte nel Modello organizzativo;
- diffondere una positiva cultura di etica aziendale;
- messa in atto di costanti controlli di tipo "verticale" ed "orizzontale" con eventuali segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, anche in forma anonima, di comportamenti anomali ascrivibili a quello descritto dall'art. 377 bis c.p. nella forma consumata o tentata.

XIII.II. Compiti dell'organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne la fattispecie di cui all'art. 377 bis c.p. sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio così come individuate nella presente Parte Speciale;
- curare la corretta conservazione su supporto cartaceo o informatico delle suddette istruzioni;
- svolgere verifiche periodiche sull'efficacia e il rispetto delle procedure interne volte a prevenire la commissione dei reati di intralcio alla giustizia;
- promuovere periodicamente, di concerto con il top management, corsi di formazione in aula aventi carattere di obbligatorietà per favorire la diffusione del Modello organizzativo, del Codice Etico e delle Linee Guida e la loro corretta comprensione ed assimilazione da parte di tutto il personale della Società sia apicale che sottoposto.
- esaminare le eventuali segnalazioni di violazioni del Modello organizzativo pervenute, anche in forma anonima, ed effettuare gli accertamenti necessari in relazione ad esse per verificarne la fondatezza.



XIV. Prevenzione dei delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Mediante la promulgazione del D.Lgs. n. 109/2012 è stata inserita una nuova categoria di reati-presupposto all'impianto D.Lgs. 231/2001.

Il nuovo art. 25 duodecies, infatti, inserisce nel novero dei reati fondanti la responsabilità amministrativa dell'Ente delle condotte di sfruttamento di cittadini terzi provenienti da paesi extra U.E. privi del permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia stato revocato, sia scaduto o abbia perso validità, con l'aggravante concernente il numero, l'età e la condizione di sfruttamento dei lavoratori stessi.

Da un'attenta analisi dell'attività aziendale, dall'esame della documentazione pertinente alla materia trattata e alla luce dei questionari specifici sottoposti ai referenti non risulta, allo stato, un livello di rischio apprezzabile non tanto perché non vi siano attività sensibili sotto il presente profilo, ma perché vi sono, di contro, idonei presidi di controllo volti a scongiurare il rischio di commissione delle predette condotte delittuose.

Laddove vi fossero comportamenti finalizzati ad eludere la procedura di assunzione del personale per sfruttare illecitamente lavoratori irregolari potrebbero configurarsi come l'improbabile risultato di iniziative personali isolate ed assolutamente impossibili da prevedere e monitorare se non con gli ordinari strumenti di guida e controllo dei comportamenti (Modello organizzativo, Codice Etico e Linee Guida).

Per quanto attiene alle procedure appaiono sufficienti le misure adottate per:

- reclutare il personale;
- procedere all'assunzione dei candidati prescelti;
- creare il fascicolo personale del dipendente comprensivo di tutta la documentazione richiesta dalla legge per formalizzare il contratto di assunzione;

In ogni caso, per scongiurare del tutto il rischio commissione, seppur basso, dei suddetti reati, le misure attuate dall'Ente sono le sequenti:

- applicazione da parte dei competenti referenti della procura denominata "Linee Guida – Regolamento interno per il reclutamento del personale";
- impegno ad astenersi dal realizzare o dal concorrere alla realizzazione delle fattispecie di cui all'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 ovvero alla violazione dei principi e delle procedure aziendali descritte nel Modello organizzativo a qualsiasi titolo ricollegabili alla materia delle assunzioni e della gestione del personale;
- previsione etiche all'interno di contratti stipulati e stipulandi dalla Società;
- diffusione all'interno dell'azienda del Codice Etico e delle Compliance Guidelines.



XIV.I Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio di delitti di sfruttamento di lavoratori irregolari

Il rispetto dei principi generali descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché il rispetto dei valori e delle direttive comportamentali descritte nel Codice Etico e nelle Linee Guida emanate dal gruppo possono essere ritenuti elementi già di per sé sufficienti per ridurre drasticamente il rischio, seppur già basso, di commissione di tali reati.

In ogni caso, per scongiurare del tutto il rischio, le misure attuate ed attuabili dall'Ente sono le seguenti:

- impegno da parte dei destinatari del Modello ad attenersi a regole di condotta aventi il fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati di sfruttamento di lavoratori provenienti da paesi extra UE;
- impegno nell'astenersi dal porre in essere o concorrere alla realizzazione delle fattispecie di cui all'art. 25 duodecies del D.lgs. 231/01 ovvero alla violazione dei principi e delle procedure aziendali descritte nel presente Modello Organizzativo;
- diffondere, con qualsiasi mezzo e strumento ritenuto idoneo allo scopo, una positiva cultura etica in ordine alla trasparenza dei processi di assunzione e gestione del personale e del rispetto dei diritti di tutti i lavoratori;
- messa in atto di costanti controlli di tipo sia "verticale" che "orizzontale" con eventuali segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, anche in forma anonima, di comportamenti anomali ascrivibili a quelli descritti nel codice penale e nelle leggi speciali in materia nella forma consumata o tentata.

XIV.II. Compiti dell'organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne la fattispecie in questione sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire per perseguire obiettivi di trasparenza nei processi di assunzione, gestione e controllo del personale e rispetto dei diritti dei lavoratori;
- svolgere verifiche periodiche sull'efficacia e il rispetto delle procedure interne volte a prevenire la commissione dei reati in questione;
- promuovere periodicamente, di concerto con l'alta direzione, corsi di formazione in aula aventi carattere di obbligatorietà per favorire la diffusione del Modello organizzativo, del Codice Etico e delle Linee Guida e la loro corretta comprensione ed assimilazione da parte di tutto il personale della Società sia apicale che sottoposto;



 esaminare le eventuali segnalazioni di violazioni del Modello organizzativo pervenute, anche in forma anonima, ed effettuare gli accertamenti necessari in relazione ad esse per verificarne la fondatezza.

XV. Prevenzione dei reati in materia ambientale

Mediante la promulgazione del D. Lgs.121/2011 è stata inserita una nuova categoria di reati-presupposto all'impianto D.Lgs. 231/2001.

Il nuovo art. 25 undecies, infatti, inserisce nel novero dei reati fondanti la responsabilità amministrativa dell'Ente svariate fattispecie di reati ambientali previsti sia dal Codice Penale che da altre Leggi in materia (ad es. il Codice dell'Ambiente).

Il rischio che vengano commessi, a vantaggio dell'Ente, delitti contro l'ambiente è notoriamente maggiore con riferimento a stabilimenti produttivi o con riferimento a società che esercitino una o più attività con impatto ambientale.

Non essendo Yokogawa Italia S.r.l. uno stabilimento produttivo e non esercitando alcuna attività che abbia, anche in minima parte, un qualsiasi tipo di impatto inquinante sull'ambiente, è pressoché nullo il rischio che si possano concretizzare comportamenti illeciti nell'interesse o a vantaggio dell'ente sussumibili nella fattispecie disciplinate all'art. 25 undecies.

Da un'attenta analisi dell'attività aziendale, dall'esame della documentazione pertinente alla materia trattata e alla luce dei questionari specifici sottoposti ai referenti non risulta, allo stato, un livello di rischio apprezzabile non essendovi in essere attività sensibili sotto il profilo dell'inquinamento.

Con particolare riferimento alle condotte più gravi punite dal legislatore, quali ad esempio l'associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti o allo scarico di acque reflue o di materiali inquinanti, dall'attività di "scoping" è emerso come sia inesistente il rischio che apicali o subordinati adottino comportamenti illeciti in tal senso mancando in radice l'oggetto materiale del potenziale reato.

Laddove vi fossero comportamenti finalizzati a danneggiare l'ambiente potrebbero configurarsi come il risultato di iniziative personali isolate ed assolutamente impossibili da prevedere e monitorare se non con gli ordinari strumenti di guida e controllo dei comportamenti (Modello organizzativo, Codice Etico e Linee Guida).

Per quanto attiene alle normali procedure di eliminazione dei rifiuti prodotti dalla sede italiana, appaiono sufficienti le misure adottate per:

- esecuzione della raccolta differenziata dei rifiuti in conformità alle normative comunali;
- recepimento delle direttive in materia ambientale provenienti dalla Casa Madre;
- ricorso a società specificamente deputate allo smaltimenti di rifiuti ingombranti (tipo mobilio, arredi vari, componenti elettriche ma solo laddove saltuariamente si ravvisi tale specifica necessità

In ogni caso, per scongiurare del tutto il rischio commissione, seppur basso, dei suddetti reati, le misure attuate dall'Ente sono le seguenti:



- impegno da parte di tutti i dipendenti ad adottare delle good practice legate al risparmio, al riciclo, allo smaltimento di rifiuti particolari/ingombranti;
- impegno ad astenersi dal realizzare o dal concorrere alla realizzazione delle fattispecie di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. 231/01 ovvero alla violazione dei principi e delle procedure aziendali descritte nel Modello organizzativo a qualsiasi titolo ricollegabile alla materia ambientale;
- previsione etiche all'interno di contratti stipulati e stipulandi dalla Società;
- diffusione all'interno dell'azienda del Codice Etico e delle Compliance Guidelines, documenti entrambi che contengono, tra gli altri, principi etici in materia di rispetto dell'ambiente.

XV.I. Principi di comportamento da tenere nell'ambito delle attività a rischio di delitti in materia ambientale

Il rispetto dei principi generali descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché il rispetto dei valori e delle direttive comportamentali descritte nel Codice Etico e nelle Linee Guida emanate dal gruppo possono essere ritenuti elementi già di per sé sufficienti per ridurre drasticamente il rischio, seppur già basso, di commissione di tali reati.

In ogni caso, per scongiurare del tutto il rischio commissione dei reati ambientali le misure attuate ed attuabili dall'Ente sono le sequenti:

- impegno da parte dei destinatari del Modello ad attenersi a regole di condotta aventi il fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati in materia ambientale;
- impegno nell'astenersi dal porre in essere o concorrere alla realizzazione delle fattispecie di cui all'art. 25 undecies del D.lgs. 231/01 ovvero alla violazione dei principi e delle procedure aziendali descritte nel presente Modello Organizzativo;
- diffondere con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo allo scopo una positiva cultura di etica ambientale e di rispetto dei valori dell'ecologia e del risparmio energetico;
- messa in atto di costanti controlli di tipo sia "verticale" che "orizzontale" con eventuali segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, anche in forma anonima, di comportamenti anomali ascrivibili a quelli descritti nel codice penale e nelle leggi speciali in materia di ambiente nella forma consumata o tentata.

XV.II. Compiti dell'organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne la fattispecie dei reati ambientali sono i seguenti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire per perseguire obiettivi di rispetto dell'ambiente e del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nella sede italiana;
- curare la corretta conservazione su supporto cartaceo o informatico delle suddette istruzioni;



- proporre la formalizzazione delle prassi già, di fatto, adottate e praticate in materia ambientale con identificazione formalizzata di obiettivi da perseguire con evidenza a budget degli stessi;
- proporre al top management la formalizzazione, a livello di organigramma aziendale, di un responsabile della materia ambientale, individuabile anche nel responsabile della Salute, della Qualità e della Sicurezza dotandolo di autonomi poteri di spesa;
- svolgere verifiche periodiche sull'efficacia e il rispetto delle procedure interne volte a prevenire la commissione dei reati contro l'ambiente;
- promuovere periodicamente, di concerto con l'alta direzione, corsi di formazione in aula aventi carattere di obbligatorietà per favorire la diffusione del Modello organizzativo, del Codice Etico e delle Linee Guida e la loro corretta comprensione ed assimilazione da parte di tutto il personale della Società sia apicale che sottoposto;
- esaminare le eventuali segnalazioni di violazioni del Modello organizzativo pervenute, anche in forma anonima, ed effettuare gli accertamenti necessari in relazione ad esse per verificarne la fondatezza.

XVI. Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)

Il Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157) ha disposto con l'art. 39, commi 2 e 3, l'introduzione dell'art. 25-quinquiesdecies nel D.Lgs. n. 231/2001, ampliando ulteriormente il catalogo dei reati presupposto mediante l'inserimento di alcuni reati tributari di cui al D.Lgs.10 marzo 2000, n. 74.

Si riportano di seguito le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25- quinquiesdecies "Reati Tributari" del Decreto.

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000);
- Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs.74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, del D.Lgs.74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, del D.Lgs.74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, del D.Lgs.74/2000).

La Legge n. 117 del 4 ottobre 2019 («Delega al Governo per il recepimento. delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»), all'art. 3, comma 1, lett. e), ha, tra l'altro, delegato il Governo al recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), concernente la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, che ha provveduto con l'emanazione del D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017 / 1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il



diritto penale", pubblicato in G.U. n. 177 del 15/7/2020 e con entrata in vigore dal 30 luglio 2020.

Tale Decreto ha ampliato il catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendovi anche i seguenti delitti di cui al D.Lgs. n. 74/2000:

- dichiarazione infedele (art. 4)
- omessa dichiarazione (art. 5)
- indebita compensazione (art. 10-quater)

Nell'ambito dell'analisi di -risk assesment- condotta ai fini della valutazione dei rischi e dei controlli esistenti con riferimento alle fattispecie di reato oggetto della presente sezione, sono stati presi in considerazione specifici driver di rischio connessi:

- alla storia della Società, con particolare riferimento all'eventuale coinvolgimento in procedimenti amministrativi o penali, verifiche o contenziosi con l'autorità fiscale, ecc.:
- agli indici di complessità fiscale, quali presenza di rapporti infragruppo, operazioni straordinarie, operazioni con l'estero, regimi fiscali di favore, ecc.;
- alla governance fiscale in essere, e, in particolare, alle criticità connesse all'organizzazione della funzione fiscale, al livello di regolamentazione e strutturazione del processo, ecc.

XVI.I Individuazione delle aree a rischio commissione dei reati tributari

Ai fini della commissione dei reati tributari, all'esito della ricognizione dei processi amministrativo-contabili e delle attività volte alla predisposizione e alla trasmissione dei modelli dichiarativi, le aree di maggior rischio sono risultate quelle afferenti allo svolgimento/gestione dei seguenti processi/attività:

- 1. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, gestione del processo fiscale
- 2. Ciclo passivo Acquisti di beni e servizi e conferimento incarichi di consulenza
- 3. Ciclo attivo
- 4. Gestione amministrativa del personale e note spese

XVI.II Misure idonee a prevenire la commissione dei reati tributari

In via preliminare si evidenzia che nel Codice di Condotta sono previsti specifici principi e regole di comportamento volti a disciplinare il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività e nei processi sotto individuati.

1) Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, gestione del processo fiscale



- Gestione della contabilità: l'alimentazione dei conti e, in generale, la gestione della contabilità è effettuata per il tramite del software gestionale SAP, ed è curata dall'Ufficio Amministrativo per il tramite dei diversi referenti competenti e con il supporto del Consulente fiscale esterno. La gestione amministrativo-contabile e le operazioni di chiusura ai fini della redazione del bilancio di esercizio è regolamentata da specifica procedura. Tutti gli accertamenti di fine periodo sono definiti di concerto con il Consulente Fiscale esterno.
- Reporting periodico: l'ufficio amministrativo, con cadenza mensile provvede alla elaborazione di una situazione economico patrimoniale di periodo. Successivamente, nel rispetto del principio di competenza, esegue contabilmente le scritture di assestamento e rettifica e riclassifica le componenti economiche nei documenti di reports appositamente previsti.

Le risultanze di tale attività, effettuate con l'assistenza del Consulente Fiscale esterno, sono sottoposte all'attenzione del Direttore Amministrativo.

- Conservazione dei registri e dei libri obbligatori per legge: la Società ha optato per la conservazione elettronica sostitutiva della documentazione obbligatoria ai fini fiscali Nel rispetto dei termini di legge l'ufficio Bilancio e Controllo di Gestione, con l'assistenza del Consulente Fiscale esterno e con la supervisione del Direttore Amministrativo, procede alla stampa definitiva dei seguenti libri e scritture contabili obbligatorie (manuale di conservazione sostitutiva)
 - Libro degli Inventari (con relativo assolvimento dell'imposta di bollo dovuta);
 - Giornale Contabile (con relativo assolvimento dell'imposta di bollo dovuta);
 - Registri IVA
 - Registro dei Beni Ammortizzabili;
 - Schede contabili
- <u>Libri sociali</u>: la segreteria generale, coordinata direttamente dal Direttore Amministrativo, provvede all'aggiornamento ed alla custodia, assicurando un'adeguata archiviazione, di:
 - Libri obbligatori:
 - Libro delle assemblee:
 - Libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - Libro delle adunanze del Collegio Sindacale (il libro in uso viene conservato a cura del Presidente del Collegio Sindacale).
 - Libro dei Soci.
 - Libro Organismo di Vigilanza (il libro in uso viene conservato dall'O.d.V.).

Con periodicità trimestrale il Collegio Sindacale/Sindaco Unico verifica la regolare tenuta di tutti i libri sociali e contabili obbligatori.



- Scadenzario delle attività propedeutiche alla chiusura del bilancio civilistico: l'Ufficio Amministrativo predispone, in collaborazione con il Consulente Fiscale, le scadenze inerenti (i) la chiusura delle registrazioni contabili, sulla cui base procedere al calcolo delle imposte, e (ii) la trasmissione del calcolo delle imposte definitivo ai fini della predisposizione degli schemi di bilancio e dei relativi prospetti in nota integrativa e relazione sulla gestione.
- Calcolo delle imposte: la Società estrae il bilancio di verifica direttamente dal gestionale SAP ai fini del calcolo delle imposte dell'esercizio; tale calcolo è effettuato con il supporto del consulente esterno appositamente incaricato. Il calcolo delle imposte è effettuato ai fini della predisposizione del bilancio di esercizio, a seguito della chiusura della contabilità, e della predisposizione della dichiarazione dei redditi.
- <u>Liquidazioni IVA</u>: Liquidazione IVA mensile e annuale con relativo controllo ed elaborazione della nota interna IVA necessaria per l'imputazione dell'IVA e predisposizione mod. F24 per il relativo versamento.
- <u>Dichiarazioni fiscali</u>: gli adempimenti dichiarativi relativi alle imposte dirette ed indirette, nonché quelli attinenti al personale dipendente, vengono direttamente seguiti, ognuno per la parte di competenza, dal Consulente Fiscale e dal Consulente del Lavoro.
- Archiviazione della documentazione di supporto: è prevista la conservazione dei seguenti documenti: Giornale contabile (con relativo calcolo dell'imposta di bollo sostitutiva); Registri IVA; Registro beni ammortizzabili; Schede Conto (clienti / fornitori / conti di contabilità generale); Libro Inventari.

2) Ciclo passivo

Regolamentazione del processo: la Società ha formalizzato specifiche procedure, tra cui si segnalano:

- Approvazione fornitori critici (strategici) e monitoraggio delle prestazioni
- Due-diligence soci in affari
- Gestione contabilità generale

Identificazione della controparte e verifiche su requisiti reputazionali: in relazione al singolo caso di specie, la Società svolge specifici controlli finalizzati all'identificazione della controparte e alla verifica in merito alla sussistenza di requisiti tecnici e reputazionali (anche ai sensi della ISO 37001).

<u>Anagrafica fornitori</u>: l'anagrafica dei fornitori è gestita dalla Casa Madre su input di Yokogawa Italia; eventuali variazioni devono sempre essere supportate da documentazione ufficiale proveniente dal fornitore interessato.

<u>Aspetti amministrativo-contabili</u>: La procedura di verifica delle fatture di acquisto è effettuata principalmente tramite il sistema gestionale SAP. Le casistiche previste sono le seguenti:

 L'acquisto di materiale e servizi destinati alla rivendita presso casa madre o consociate che utilizzano il sistema SAP avviene tramite l'immissione in SAP di un ordine di acquisto che va direttamente alla fabbrica o alla consociata che fornisce i



servizi. Qualora esista la coincidenza tra ordine di acquisto, carico magazzino (se necessario) e fattura la registrazione avviene automaticamente. In caso di discordanza vengono analizzati i motivi e si procede alla risoluzione dei problemi e una volta risolti avviene la definitiva registrazione della fattura.

- Per gli acquisti di beni e servizi presso terzi la funzione aziendale che deve effettuare un acquisto invia una richiesta alla funzione acquisti che provvede ad emettere un ordine al fornitore. All'arrivo della fattura elettronica il sistema informatico procede alla verifica ordine-carico-fattura e se non ci sono eccezioni è possibile registrare la fattura in contabilità. in caso contrario la registrazione viene bloccata fino all'analisi e soluzione della discrepanza tra i documenti, ove possibile, oppure si procede alla richiesta di nota a credito al fornitore.
- In caso di acquisti effettuati sulla base di contratti esistenti e/o senza l'emissione di ordini d'acquisto in SAP l'ufficio Amministrativo riceve i documenti di supporto delle fatture elettroniche (contratti, ordini, ricevute, giustificativi ecc.) ed altri documenti di spesa e li confronta con le fatture elettroniche ricevute dal sistema di interscambio verificando la corrispondenza e la congruità degli importi.
- La verifica di congruità del prezzo proposto dal fornitore, piuttosto che la verifica sull'effettiva erogazione della prestazione concordata, è svolta, in collaborazione con le funzioni aziendali competenti, dalla funzione Amministrativa.
- La fattura viene poi trasmessa per l'autorizzazione al manager della funzione di riferimento dell'acquisto in base ai livelli autorizzativi e successivamente registrata.
 Tutti questi processi sono supportati da specifici programmi informatici.
- La documentazione di supporto viene archiviata e conservata presso l'Ufficio Amministrativo.

Fatturazione elettronica: le attività di emissione e ricezione fatture sono svolte mediante apposito sistema di fatturazione elettronica, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

3) Ciclo attivo

Regolamentazione del processo: ai fini della gestione dei sub-processi rilevanti, la Società ha formalizzato/recepito specifiche procedure, tra cui si segnalano:

- Gestione Lavorazioni ordinarie
- Gestione Lavorazioni straordinarie
- Procedura "Identificazione Beneficiari e iscrizione nell'anagrafica"

<u>Identificazione della controparte/anagrafica cliente</u>: L'ufficio Amministrativo procede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'anagrafica dei clienti provvedendo in particolare a:

- L'allineamento con l'anagrafica clienti e l'anagrafica "Sistema Informativo contabile, l'identificazione di un nuovo cliente viene dalla funzione commerciale che provvede ad inserire tutti i dati del nuovo cliente in un programma di "customer relationship management";
- I dati inseriti vengono poi inviati ad un apposito ufficio presso la casa madre che crea creazione l'anagrafica cliente in SAP sulla base delle informazioni ricevute.
- L'indicazione dei referenti aziendali nel "Sistema Informativo contabile".



L'anagrafica dei clienti "beneficiari" viene tenuta ed aggiornata dall'ufficio
 Amministrativo che ne verifica l'allineamento con l'anagrafica esistente nel sistema informativo contabile e provvede all'aggiornamento.

<u>Fatturazione attiva</u>: in funzione della tipologia di vendita. Nel caso di vendita di prodotti a seguito di spedizione della merce viene confermata l'emissione della fattura dall'ufficio gestione ordine (order Handling). Per quanto riguarda le commesse il P.M. esaminato lo stato di avanzamento della commessa stessa e il contratto autorizza l'emissione della fattura sia per importi parziali che per l'importo finale a saldo. Nei casi in cui si renda necessario, viene accertato, con l'ausilio del Consulente Fiscale esterno, della conformità del documento alla normativa tributaria vigente.

- Riconciliazioni: l'Ufficio Amministrativo:
 - mensilmente verifica le registrazioni delle fatture / note di credito emesse e ricevute ai fini della liquidazione IVA;
 - mensilmente effettua il necessario riscontro ai fini del pagamento delle ritenute d'acconto sulle prestazioni di lavoro autonomo;
 - mensilmente, in concomitanza con l'attività di reporting, effettua controlli mirati per verificare la correttezza di ciascuna imputazione contabile
- <u>Esecuzione pagamenti</u>: mensilmente, l'ufficio Amministrativo, sulla base dello scadenzario contabile contenente l'elenco delle fatture da pagare, predispone le disposizioni di pagamento su internet banking. Successivamente le disposizioni di pagamento vengono presentate al Direttore finanziario che le autorizza e procede direttamente, ovvero, laddove necessario, con firma congiunta con il Direttore Generale o altri delegati, al pagamento via internet banking.
- <u>Recupero Valutazione crediti</u>: con cadenza almeno mensile l'ufficio amministrativo provvede alla valutazione di congruità del Fondo Svalutazione Crediti iscritto in bilancio secondo una definite procedura aziendale.

La valutazione avviene:

- esaminando tutti i crediti scaduti, ed in particolare quelli verso debitori nei confronti dei quali sono state avviate procedure concorsuali;
- esaminando le risultanze delle attività di sollecito e recupero esperite;
- esaminando le relazioni periodiche e le comunicazioni dell'eventuale outsourcing esterno.
- Il Direttore Amministrativo a seguito di tali attività procede autonomamente a definire l'entità della svalutazione da apportare al valore nominale del credito chiedendo le necessarie autorizzazioni interne in base alle tabelle autorizzative in essere..

4) Gestione amministrativa del personale e note spese

Amministrazione del personale: la Società si avvale del supporto di consulenti esterni ai fini del payroll e della predisposizione delle buste paga dei dipendenti;

<u>Gestione note spese</u>: i rimborsi spesa e altre spese di modico valore sono gestite a cura dell'Ufficio amministrativo. Sono svolte verifiche mensili sulla correttezza dei rimborsi e relativi giustificativi



XVI.III. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.).

Specificatamente, all'Organismo di Vigilanza vengono assegnati i seguenti compiti:

- emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio è sottoposto a verifica di una società di revisione, l'O.d.V. provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati tributari.:
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali.
- con riferimento alle altre Attività a Rischio:
 - svolgere verifiche periodiche di monitoraggio finalizzato a intercettare l'eventuale insorgere di novità in materia tributaria che possano avere un impatto sulla società.
 - Garantire il monitoraggio delle scadenze fiscali previste dalla legge
 - Verificare l'effettuazione delle dichiarazioni e pagamenti di natura fiscale alle Autorità;
 - Verificare nelle dichiarazioni relative alle imposte sul reddito o sul valore aggiunto, elementi attivi e passivi in modo veritiero e trasparente al fine di consentire alle Autorità competenti la corretta ricostruzione dei redditi o del volume d'affari della Società:
 - Verificare l'efficacia e il rispetto delle procedure interne inerenti alla gestione della contabilità, predisposizione dei bilanci e altre attività amministrative connesse volte a prevenire la commissione dei Reati;
 - svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure
 - adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;



 esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Ultima pagina